

**PRIMA RELAZIONE SEMESTRALE
EX ART. 40, COMMA 1 BIS, D.LGS. N. 270/1999**

**Commissario Straordinario
Avv. Raffaele Cappiello**

Indice

1. PREMESSE	4
2. LE ATTIVITÀ COMPIUTE IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI CESSIONE DEL COMPENDIO AZIENDALE EX ARTT. 27, COMMA SECONDO, LETTERA A), 54 E 56 DEL D. LGS. 270/99	8
2.1 IL CONTENUTO DEL PROGRAMMA DI CESSIONE DEL COMPENDIO AZIENDALE.	9
2.2. LE ATTIVITÀ DI DISMISSIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE PREPOSTO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA DA PARTE DI STEFANEL (LA CD. "BU STEFANEL"). LO SVOLGIMENTO E L'ESITO DELLE PROCEDURE COMPETITIVE DI CESSIONE SVOLTE DALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA.	10
2.2.1. L'ESITO INFRUTTUOSO DELLA PRIMA PROCEDURA COMPETITIVA DI CESSIONE AVVIATA NEL GIUGNO 2020.	10
2.2.2. LA CESSIONE DELLA BU STEFANEL ALL'ESITO DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA DI CESSIONE AVVIATA NEL NOVEMBRE 2020.	13
2.3. LE ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE DEGLI ULTERIORI ASSET FACENTI CAPO A STEFANEL E NON FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA.	16
2.3.1. L'ESITO DELLA NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA DI CESSIONE DELLA BU INTERFASHION AVVIATA NELL'APRILE 2021.	16
2.3.2. AGGIORNAMENTO SULLA DISMISSIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ DI STEFANEL	20
2.4. AGGIORNAMENTO SULLA CHIUSURA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE ESTERE	21
3. AGGIORNAMENTO SULLE ATTIVITÀ DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA	28
3.1. I RAPPORTI CON IL COMITATO DI SORVEGLIANZA E CON IL MiSE	28
3.2. L'EVOLUZIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE	29
3.2.1. RIEPILOGO ED EVOLUZIONE DEL CONTENZIOSO ORDINARIO	29
3.2.2. EVOLUZIONE DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO RELATIVO AL PUNTO VENDITA DI STEFANEL PRESSO LA GALLERIA VITTORIO EMANUELE II IN MILANO	34
3.2.3. IL CONTENZIOSO DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO.	41

3.3. AGGIORNAMENTO SUL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO.	47
3.4. AGGIORNAMENTO SULLA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO.....	49
3.5. LA VALUTAZIONE DELLE AZIONI REVOCATORIE, DI RESPONSABILITÀ E RECUPERATORIE.	50
3.6. LA GESTIONE DEL PERSONALE NON PASSATO ALLE DIPENDENZE DELL'ACQUIRENTE DELLA BU STEFANEL. L'ATTIVAZIONE DELLA CIGS PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ.....	51
4. SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA DI STEFANEL S.P.A. IN AS NEL PERIODO DI RIFERIMENTO.	53

1. Premesse

Con sentenza n. 85/2019 dell'8 luglio 2019 il Tribunale di Venezia ha dichiarato lo stato di insolvenza di Stefanel S.p.A. (di seguito "**Stefanel**") ed ha nominato quale Giudice Delegato della procedura la Dott.ssa Daniela Bruni e quale Commissario Giudiziale l'Avv. Raffaele Capiello.

La dichiarazione di insolvenza di Stefanel è giunta a valle di diversi tentativi di risanamento economico/finanziario perseguiti a far data dal 2010 dal *management* della società (attraverso piani attestati di risanamento ex art. 67 L.f., un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.f. e due domande di concordato preventivo ex art. 161 L.f., come meglio descritti nella parte I, paragrafo 2, del Programma di cessione sottoposto all'Autorità di vigilanza ministeriale), tuttavia culminati nel mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, con conseguente aggravio della situazione di crisi.

In data 8 agosto 2019 il Commissario Giudiziale ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico (d'ora in avanti anche il "**MiSE**") la relazione ex art. 28 d.lgs. 270/1999 sulle cause dello stato di insolvenza e sulla verifica dell'esistenza delle condizioni per l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, nella quale ha rappresentato la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali da perseguire attraverso un "*programma di cessione dei complessi aziendali*" ex art. 27, comma 2, lett. a, del D.lgs. n. 270/1999 (d'ora in avanti anche solo il "**Programma**").

Il Tribunale di Venezia, previo parere favorevole del Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 12-16 settembre 2019 ha ammesso Stefanel alla procedura di amministrazione straordinaria ex D.lgs. n. 270/1999.

Con successivo decreto del 19 settembre 2019 (pubblicato in G.U. n. 238 del 10 ottobre 2019), il Ministro dello Sviluppo Economico ha nominato Commissario Straordinario l'Avv. Raffaele Capiello (in seguito il "**Commissario Straordinario**"), che ha assunto a partire da tale data la complessiva gestione dell'impresa.

Con provvedimento del 12 novembre 2019 il Ministro dello Sviluppo Economico, su istanza del sottoscritto Commissario Straordinario, ha prorogato al 17 gennaio 2020 il termine per la presentazione del Programma.

In data 16 gennaio 2020 è stato depositato il Programma di cessione del compendio aziendale, redatto in conformità alle prescrizioni di cui agli articoli 27, comma 2°, lettera

a), 54 e 56 del d.lgs. 270/1999, il quale con riferimento al compendio aziendale di Stefanel ha individuato due distinte *Business Unit*, suscettibili di valorizzazione e cessione congiunta ovvero anche separata: **(i)** la *Business Unit* Stefanel (in avanti la “**BU Stefanel**”), nella quale è stato considerato l’intero complesso degli *asset* aziendali preposti all’esercizio dell’attività di impresa di Stefanel e **(ii)** la *Business Unit Interfashion* (d’ora in poi la “**BU Interfashion**”), nella quale sono stati considerati una serie di beni ulteriori, svincolati dal complesso aziendale e per tale ragione suscettibili di una dismissione anche disgiunta.

Il Programma è stato aggiornato una prima volta in data 30 marzo 2020 ed ulteriormente integrato in data 27 maggio 2020, alla luce delle contingenze legate all’emergenza COVID.

Con Decreto del 7 aprile 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha nominato il Comitato di Sorveglianza della procedura di amministrazione straordinaria (in seguito il “**Comitato di Sorveglianza**”).

Previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza del 5 giugno 2020, con Decreto emesso in data 8 giugno 2020 il MiSE ha autorizzato l’esecuzione del Programma di cessione del compendio aziendale, così come integrato con documenti del 30 marzo e 27 maggio 2020.

Nel mese di dicembre 2020 il Commissario Straordinario ha presentato al MiSE la prima relazione trimestrale ex art. 61, secondo comma, D.lgs. 270/99 (d’ora in avanti la “**Prima Relazione Trimestrale**”), ovvero il primo documento informativo successivo all’autorizzazione del Programma da parte del MiSE (8 giugno 2020), redatto con riferimento alla data del 30 settembre 2020, così da allinearlo al trimestre solare. In detta relazione sono state in particolare illustrate le principali iniziative intraprese in esecuzione del Programma e l’andamento dell’esercizio di impresa fino alla data di riferimento ed è stato altresì fornito un aggiornamento sui fatti rilevanti della procedura di amministrazione straordinaria, intervenuti anche successivamente al periodo oggetto della relazione stessa. Con l’elaborato è stata altresì fornita la rappresentazione della situazione economica e finanziaria dell’impresa alla data del 30 settembre 2020.

Nel mese di aprile 2020 il Commissario Straordinario ha presentato al MiSE la seconda relazione trimestrale ex art. 61, secondo comma, D.lgs. 270/99 (d’ora in avanti la “**Seconda Relazione Trimestrale**”), relativa al periodo 1° ottobre 2020 – 31 dicembre 2020. Con tale documento è stato fornito l’aggiornamento sullo stato di esecuzione del

Programma e sull'andamento dell'esercizio di impresa nel periodo di riferimento, in continuità con i dati e le informazioni già fornite con la Prima Relazione Trimestrale. In tale documento informativo si è dato in ogni caso conto dei fatti rilevanti della procedura di amministrazione straordinaria intervenuti anche successivamente al periodo di riferimento della relazione stessa (tra cui l'intervenuta cessione della BU Stefanel in data 1° marzo 2021, come sarà meglio illustrato *infra*). Con l'elaborato è stata infine fornita la rappresentazione della situazione economica e finanziaria dell'impresa alla data del 31 dicembre 2020.

Con la dismissione della "BU Stefanel", mediante contratto di sottoscritto in data 1° marzo 2021, la procedura di amministrazione straordinaria ha conseguito l'obiettivo della cessione dell'unico compendio aziendale preposto all'esercizio dell'impresa facente capo a Stefanel e si è realizzato il presupposto previsto dall'art. 73 del D.lgs. n. 270/1999.

Con provvedimento del 3 maggio 2021, adottato dietro istanza presentata dal Commissario Straordinario, il Tribunale di Venezia ha dichiarato la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa da parte di Stefanel S.p.a. ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del D.Lgs. n. 270/1999. A far data da tale provvedimento, pertanto, la procedura di amministrazione straordinaria di Stefanel è considerata ad ogni effetto come procedura concorsuale liquidatoria con conseguente applicazione alla medesima, per quanto concerne gli obblighi informativi, del regime di rendicontazione periodico su base semestrale previsto dall'art. 40, comma 1 bis, del D.lgs. n. 270/1999.

In tale prospettiva, essendo venuto meno il presupposto per la redazione delle relazioni su base trimestrale ex art. 61, comma 2, del D.lgs. n. 270/1999 "*sull'andamento dell'esercizio dell'impresa e sulla esecuzione del programma*" (a partire dalla cessione della BU Stefanel avvenuta in data 1° marzo 2021 e della conseguente cessazione dell'attività di impresa) ed al fine di fornire una rendicontazione unitaria, con il presente documento il Commissario Straordinario sottopone al MiSE la prima Relazione Semestrale "*sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione*" ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 270/1999 (d'ora in avanti "**Prima Relazione Semestrale**"), relativa al periodo 1° gennaio 2021/30 giugno 2021.

In particolare, con la presente relazione, da intendersi anche sostitutiva della relazione ex art. 61 del D.lgs. n. 270/1999 relativa al 1° trimestre 2021, si avrà in ogni caso cura di riportare nel dettaglio i dati e le informazioni in ordine alle attività compiute esecuzione del programma a partire dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di cessione del compendio

aziendale (1° marzo 2021), nonché le successive attività volte alla dismissione dei beni residui acquisiti all'attivo concorsuale. Nella relazione si darà altresì conto delle principali attività gestionali di competenza della procedura di amministrazione straordinaria connesse alla realizzazione dell'attivo, allo stato passivo ed alla gestione del contenzioso pendente. Saranno altresì forniti aggiornamenti in merito a fatti rilevanti della procedura di amministrazione straordinaria, intervenuti anche successivamente al periodo oggetto della Relazione stessa.

Infine, allo scopo di fornire una situazione dettagliata della Procedura, nel corpo della presente relazione si riporteranno i prospetti di rendiconto finanziario, di conto economico e di stato patrimoniale relativi al periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, in conformità agli schemi *standard* della relazione periodica di cui all'art. 40, comma 1 bis, del D.Lgs. 270/1999 approvati dal MiSE con DM del 19 luglio 2016 e con successiva Circolare del 15 settembre 2016 (prot. n. 0289686).

Per quanto riguarda le questioni che non formano oggetto di specifici aggiornamenti nella presente relazione, si rinvia a quanto già riportato nel Programma e nella Prima e Seconda Relazione Trimestrale.

2. Le attività compiute in attuazione del Programma di cessione del compendio aziendale ex artt. 27, comma secondo, lettera A), 54 e 56 del D. Lgs. 270/99

Come anticipato nelle premesse, con la vendita in data 1° marzo 2021 della “BU Stefanel” (comprensiva dell’insieme dei beni, rapporti giuridici e risorse coordinato e preposto all’attività di impresa esercitata da Stefanel), la Procedura di AS ha conseguito l’obiettivo della cessione dell’unico compendio aziendale facente capo a Stefanel.

Di talché, a far data dalla successiva dichiarazione della cessazione dell’attività di impresa, disposta con decreto del Tribunale di Venezia del 3 maggio 2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 del D.Lgs. n. 270/1999, la procedura di amministrazione straordinaria è considerata ad ogni effetto come procedura concorsuale liquidatoria, nell’ambito della quale occorre dunque proseguire ovvero dare corso alle attività di liquidazione dei beni residui acquisiti all’attivo, ai sensi dell’art. 73, quarto comma, d.lgs. 270/1999.

Premesso quanto sopra, nel presente capitolo della Relazione saranno illustrate le principali vicende e le attività poste in essere dall’organo commissariale in ordine all’esecuzione del Programma di cessione del compendio aziendale autorizzato in data 8 giugno 2020. Al fine di agevolare la comprensione ed in una logica di esposizione sistematica delle iniziative ed attività inerenti l’attuazione del suindicato Programma, il capitolo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- nel paragrafo 2.1. si richiamerà brevemente il contenuto del Programma approvato dall’Autorità di vigilanza ministeriale, per allineamento rispetto a quanto già descritto nelle precedenti relazioni trimestrale al 30 settembre 2020 e 31 dicembre 2020, rinviando in ogni caso al Programma stesso ed ai relativi documenti integrativi per ulteriori specificazioni di dettaglio;
- nel paragrafo 2.2. saranno brevemente ripercorsi l’evoluzione e l’esito delle procedure competitive, ispirate ai principi dell’evidenza pubblica, che hanno condotto alla cessione dell’unico compendio aziendale (la BU Stefanel), anch’esse già descritte con maggior grado di dettaglio nella prima e seconda relazione trimestrale;
- nel paragrafo 2.3. saranno esposte le attività compiute (ovvero da compiere) in ordine alla dismissione degli ulteriori *asset* aziendali comunque contemplati nel Programma e non funzionali all’esercizio dell’impresa (ovvero la BU Interfashion

ed il compendio immobiliare) nel semestre di riferimento della presente Relazione e, a fini di completezza informativa, si darà altresì conto dei fatti rilevanti intervenuti anche successivamente al segmento temporale preso in considerazione dalla Relazione medesima;

- infine, nel paragrafo 2.4. si fornirà un aggiornamento sulle attività di liquidazione e chiusura delle società controllate estere.

2.1 Il contenuto del Programma di cessione del compendio aziendale.

In data 16 gennaio 2020 è stato depositato il Programma di cessione del compendio aziendale, redatto in conformità alle prescrizioni di cui agli art. 27, 54 e 56 del d.lgs. 270/1999, successivamente aggiornato in data 31 marzo e 27 maggio 2020 ed autorizzato dal MiSE in data 8 giugno 2020.

Come già rappresentato nelle precedenti relazioni trimestrali, con riferimento al compendio aziendale facente capo a Stefanel il Programma autorizzato dal MiSE ha individuato due distinte Business Unit, suscettibili di valorizzazione e cessione congiunta ovvero anche separata, nei termini che seguono:

- i.* la Business Unit Stefanel (la **“BU STEFANEL”**), nella quale è stato considerato l’intero complesso aziendale – beni, rapporti giuridici, risorse umane – coordinato e preposto all’attività di impresa esercitata da Stefanel (in particolare, nella BU STEFANEL sono stati ricompresi il marchio, la rete dei punti vendita, il personale dipendente);
- ii.* la Business Unit Interfashion (la **“BU INTERFASHION”**), nella quale sono stati considerati una serie di ulteriori beni (in primis partecipazioni societarie) che, pur facendo giuridicamente parte del patrimonio di Stefanel S.p.a. in AS, sotto il profilo tecnico e valutativo costituivano – e costituiscono – dei “surplus asset” rispetto al compendio aziendale preposto all’attività esercitata da Stefanel.

Più nello specifico, nell’ambito della BU INTERFASHION sono stati considerati:

- la partecipazione totalitaria detenuta da Stefanel S.p.a. in AS nel capitale sociale di Interfashion S.p.a.;
- la quota di partecipazione del 65% detenuta da Stefanel S.p.a. in AS nella società di diritto lussemburghese HI INT S.A, proprietaria del marchio “High” utilizzato da Interfashion S.p.a. per la commercializzazione dei propri prodotti;

- un credito finanziario vantato da Stefanel S.p.a. in AS nei confronti di Interfashion S.p.a. dell'importo nominale di euro 4.258.908 alla data del 31 dicembre 2019.

I beni compresi nella suddetta BU INTERFASHION, dunque, sono stati ritenuti un complesso di singoli beni suscettibili di una valorizzazione e cessione congiunta ovvero anche separata dall'unico complesso aziendale facente capo a Stefanel S.p.a. in a.s. e costituito dalla BU STEFANEL.

Quanto alle ulteriori attività residuali non funzionali alla continuazione dell'attività d'impresa di cui all'unico compendio aziendale in esercizio già compreso nella BU Stefanel (in particolare: ulteriori crediti, partecipazioni residuali in alcune società estere in stato di liquidazione), il Programma ha invece previsto la successiva liquidazione nel corso della gestione commissariale, con termini e modalità da definire a seconda delle esigenze gestionali e delle caratteristiche di ciascuna delle componenti in questione.

2.2. Le attività di dismissione del complesso aziendale preposto all'esercizio dell'attività di impresa da parte di Stefanel (la cd. "BU Stefanel"). Lo svolgimento e l'esito delle procedure competitive di cessione svolte dalla procedura di amministrazione straordinaria.

A valle dell'autorizzazione ministeriale all'esecuzione del Programma (8 giugno 2020) il Commissario Straordinario ha tempestivamente avviato il processo di cessione degli *asset* aziendali, secondo procedimenti competitivi improntati e conformati ai principi dell'evidenza pubblica (e, dunque, secondo forme e modalità dirette a garantire la pubblicità, trasparenza e parità di trattamento di tutti i soggetti potenzialmente interessati all'acquisto del compendio aziendale), le cui vicende saranno ripercorse nei paragrafi che seguono.

2.2.1.L'esito infruttuoso della prima procedura competitiva di cessione avviata nel giugno 2020.

In data 18 giugno 2020 è stata avviata una prima procedura competitiva di cessione, per la dismissione congiunta – nell'ottica della loro migliore valorizzazione – di entrambe le *Business Unit* Stefanel e Interfashion.

A tale scopo nella data sopra indicata è stato pubblicato un invito a manifestare interesse sulla stampa nazionale ed internazionale (la pubblicazione dell'invito è stata replicata, al

fine di garantire la massima pubblicità, nelle successive date del 22 e 25 giugno 2020). Contestualmente è stato pubblicato sul sito *web* della procedura di amministrazione straordinaria il Disciplinare della procedura competitiva di cessione (con il quale sono state regolamentate in via unitaria e complessiva condizioni, termini e modalità del sopra descritto procedimento di vendita del complesso aziendale Stefanel e quindi *i*) le condizioni per la presentazione delle manifestazioni di interesse, *ii*) lo svolgimento della *due diligence*, *iii*) la presentazione delle offerte vincolanti da parte dei potenziali acquirenti, *iv*) i criteri di selezione delle offerte vincolanti, *v*) la conclusione del contratto di cessione e il perfezionamento dell'operazione di trasferimento).

In ragione dei tempi ridotti per giungere alla dismissione del compendio aziendale, con il suindicato Disciplinare è stato previsto uno stringente cronoprogramma relativo alle diverse fasi dell'*iter* di cessione:

- termine del 1° luglio 2020 per l'invio delle manifestazioni di interesse;
- apertura della *virtual data room*, a valle dell'esame delle manifestazioni di interesse pervenute, nel periodo dal 6 luglio 2020 e al 28 agosto 2020;
- termine del 4 settembre 2020 per la presentazione delle offerte vincolanti di acquisto.

Entro il termine previsto sono pervenute n. 6 manifestazioni di interesse in risposta all'Invito pubblicato dalla Procedura. A valle dell'esame delle manifestazioni di interesse e della verifica sul possesso da parte dei soggetti "interessati" dei requisiti soggettivi di affidabilità prescritti dal Disciplinare della procedura di cessione, sono stati ammessi allo svolgimento della *due diligence*, attraverso l'ingresso nell'apposita *virtual data room* allestita dalla Procedura, n. 5 soggetti.

In data 6 luglio 2020 è stato dunque dato avvio alla *due diligence* della procedura di cessione del compendio aziendale, mediante contestuale apertura della *data room* virtuale, durante la quale sono state messe a disposizione dei soggetti partecipanti tutte le informazioni di carattere economico-finanziario, legale, tecnico ed amministrativo necessarie ad una completa valutazione degli *asset* aziendali oggetto di cessione. Nel corso della *due diligence* è stata altresì prevista la facoltà per tutti i partecipanti di formulare richieste di chiarimenti e di informazioni (con relative risposte ai quesiti rese disponibili a tutti i soggetti aventi accesso alla *data room* virtuale) ed è stata inoltre offerta la possibilità di effettuare delle *management presentation* finalizzate all'eventuale approfondimento di specifiche tematiche di interesse.

All'interno della *virtual data room* sono state altresì rese disponibili le perizie di stima asseverate sul valore di mercato degli *asset* costituenti il compendio aziendale oggetto di cessione, redatte dagli esperti incaricati dall'organo commissariale.

Nel corso delle operazioni, tenuto anche conto del miglioramento dell'andamento della cassa di Stefanel, la scansione temporale della procedura di cessione è stata rimodulata come segue:

- formulazione delle richieste di chiarimenti ed informazioni da parte dei soggetti ammessi alla *data room* sino al 27 agosto 2020;
- riscontro della Procedura alle richieste di chiarimenti ed informazioni entro il 4 settembre 2020;
- chiusura della *data room* in data 8 settembre 2020;
- presentazione delle offerte vincolanti di acquisto entro il 14 settembre 2020;
- apertura delle offerte vincolanti il successivo 15 settembre 2020 davanti al Notaio individuato dalla Procedura.

Entro il termine del 14 settembre 2020 sono pervenute alla Procedura due Offerte vincolanti di acquisto, aperte dinnanzi al Notaio in data 15 settembre 2020.

All'esito della preliminare verifica delle Offerte ed in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara, con comunicazioni del 2 ottobre 2020 il Commissario Straordinario ha invitato entrambi gli offerenti, a titolo di soccorso istruttorio, a integrare la documentazione allegata alle Offerte ed a fornire chiarimenti su alcuni aspetti di contenuto delle medesime Offerte.

A valle delle integrazioni documentali e dei chiarimenti forniti dagli offerenti, il Commissario Straordinario ha effettuato, con l'ausilio dell'*Advisor*, la valutazione finale delle Offerte Tecniche ed Economiche depositate a corredo di entrambe le Offerte vincolanti di acquisto ricevute, secondo i criteri di valutazione predeterminati in sede di svolgimento della procedura competitiva di cessione, procedendo alle relative valutazioni di dettaglio.

Come già evidenziato nelle precedenti relazioni trimestrali, al termine delle operazioni di valutazione entrambe le offerte ricevute sono tuttavia risultate non conformi ai requisiti e contenuti previsti dal Disciplinare e non idonee a soddisfare gli obiettivi perseguiti con la procedura competitiva di cessione del Compendio Aziendale. Di talché, con determina

notarile del 27 ottobre 2020, il Commissario straordinario ha proceduto alla non aggiudicazione della procedura competitiva di cessione, ferma rimanendo ogni prerogativa e la prosecuzione delle necessarie attività dirette a conseguire l'obiettivo della cessione del compendio aziendale.

2.2.2. La cessione della BU Stefanel all'esito della successiva procedura negoziata di cessione avviata nel novembre 2020.

A valle della infruttuosa conclusione della procedura competitiva avviata nel giugno 2020 l'organo commissariale ha proseguito le attività dirette all'attuazione del Programma, mediante avvio di una successiva procedura negoziata di cessione congiunta della BU Stefanel e della BU Interfashion, sempre in conformità alle norme dettate dal D.Lgs. n. 270/1999 e comunque ai principi dell'evidenza pubblica.

In tale prospettiva, in data 13 novembre 2020 è stato pubblicato sul Sole24Ore e sul sito *web* della procedura di amministrazione straordinaria un nuovo Invito a manifestare interesse per l'acquisizione del Compendio Aziendale Stefanel, con previsione dello stringente termine del 20 novembre 2020 per la formulazione delle manifestazioni di interesse.

Il predetto invito è stato tempestivamente riscontrato da n. 6 soggetti potenzialmente interessati, ai quali è stato successivamente consentito l'accesso alla *virtual data room*, già in precedenza allestita, per lo svolgimento della due *diligence* finalizzata alla successiva formulazione delle offerte di acquisto.

Stante la necessità di concludere in tempi stretti l'*iter* di cessione del compendio aziendale, l'organo commissariale ha dettato uno stringente cronoprogramma delle operazioni, comunicato ai soggetti interessati mediante apposita lettera di procedura del 24 novembre 2020 e così articolato:

- previsione di apposite *management presentation*, in modalità video, con gli *advisor*, la struttura aziendale, i legali della Procedura di AS ed il Commissario, nelle giornate del 26 e 27 novembre 2020, finalizzate alle richieste di chiarimenti ed all'approfondimento di specifiche tematiche di interesse;
- termine per la presentazione delle offerte vincolanti di acquisto al 7 dicembre 2020.

Al contempo ed in tale prospettiva, la Procedura di AS ha dunque predisposto e trasmesso ai soggetti interessati un'ulteriore Lettera di Procedura mediante la quale è stata

regolamentata nello specifico la Procedura Negoziata di cessione, sempre nel rispetto dei basilari principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione a presidio dei procedimenti ad evidenza pubblica (in particolare sono state disciplinate le condizioni per la formulazione e la successiva valutazione delle offerte vincolanti di acquisto, prevedendo in particolare – a valle della ricezione delle predette offerte – anche una successiva fase di ulteriore trattativa con i potenziali acquirenti attraverso la presentazione di apposite offerte migliorative).

Entro il termine del 7 dicembre 2020 sono pervenute alla Procedura di AS n. 3 offerte vincolanti di acquisto, tutte aventi ad oggetto la sola “*Business Unit Stefanel*”.

A valle dell’apertura delle predette offerte sempre in data 7 dicembre 2020 e della preliminare verifica di completezza della documentazione ivi contenuta, in data 11 dicembre 2020 il Commissario Straordinario e l’*Advisor* hanno dunque effettuato l’esame delle Offerte Tecniche ed Economiche presentate dagli Offerenti, procedendo alle valutazioni di dettaglio dei rispettivi contenuti ed al raffronto delle medesime con le prescrizioni dettate dal regolamento della procedura negoziata di cessione.

Al termine delle operazioni preliminari di valutazione sono state valutate ammissibili solo 2 delle offerte ricevute, mentre una terza offerta è stata ritenuta non conforme e dunque esclusa (non avendo il concorrente integrato le lacune documentali dell’Offerta vincolante neanche a valle del soccorso istruttorio attivato dall’organo commissariale).

Dunque, in conformità a quanto previsto dal regolamento della procedura negoziata di cessione, con note dell’11 dicembre 2020 il Commissario Straordinario ha invitato i 2 soggetti titolari delle offerte valutate ammissibili a formulare, entro il termine del 16 dicembre 2020, un’offerta migliorativa finale, sia con riferimento al corrispettivo di acquisto, sia sotto il profilo dei livelli occupazionali, con conseguenziale integrazione del piano industriale afferente la BU Stefanel.

Entro il termine previsto solo uno di tali 2 offerenti (la società OVS S.p.a.) ha formulato un’offerta migliorativa finale, mentre l’altro offerente ha confermato i contenuti dell’offerta iniziale presentata il 7 dicembre 2020.

Nella successiva seduta del 18 dicembre 2020 il Commissario Straordinario, con l’ausilio dell’*Advisor*, ha effettuato l’esame ed alla valutazione finale delle due offerte in questione. All’esito delle operazioni l’offerta vincolante formulata dalla società OVS S.p.a., così come migliorata in data 16 dicembre 2020, è risultata quella migliore e preferibile, sia con riferimento al corrispettivo di acquisto, sia sotto il profilo tecnico afferente il piano

industriale ed il numero dei dipendenti compresi nel perimetro aziendale oggetto di acquisizione.

In particolare, l'offerta di acquisto finale di OVS S.p.a. ha previsto il seguente perimetro oggetto di acquisizione:

- n. 23 punti vendita dislocati sul territorio nazionale, comprensivi di beni materiali e contratti/licenze;
- n. 94 rapporti di lavoro subordinato con i dipendenti, a fronte dei complessivi n. 134 rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere per la Società (al netto delle n. 20 unità del personale che hanno sottoscritto l'accordo ex art. 411 e di n. 3 unità del personale con contratto a tempo determinato in scadenza);
- i marchi Stefanel;
- le rimanenze di magazzino.

Dunque, rispetto ai complessivi *asset* costituenti la BU Stefanel, l'Offerta di OVS non ha ricompreso i seguenti beni: le partecipate estere (su cui v. *infra* il § 2.5), l'immobile di Ponte di Piave, per il quale viene tuttavia l'offerente si è impegnato a stipulare di un contratto di locazione (con conseguente beneficio per la Procedura di AS consistente nell'incasso dei canoni di locazione), nonché alcuni punti vendita della rete commerciale, fra cui quello di Milano, Galleria Vittorio Emanuele II.

A fronte delle valutazioni svolte, tenuto altresì conto degli obiettivi perseguiti con la procedura negoziata di cessione del compendio aziendale ed avuto riguardo alle prescrizioni dettate dagli art. 62 e 63 del D.lgs. n. 270/1999, sia in ordine all'ammontare del prezzo offerto, sia in ordine all'affidabilità del soggetto offerente e del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, anche con riferimento alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali nel biennio, il Commissario Straordinario ha pertanto valutato l'offerta migliorativa finale della società OVS S.p.a. conforme alle previsioni procedurali, nonché adeguata ed idonea al conseguimento degli obiettivi perseguiti della procedura di amministrazione straordinaria.

Sulla scorta di quanto sopra, in data 24 dicembre 2020 l'organo commissariale ha presentato al MiSE, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, apposita istanza di autorizzazione all'accettazione dell'offerta vincolante di acquisto formulata dalla società OVS S.p.a. ed alla conseguente cessione a quest'ultima della BU Stefanel, nei termini prospettati nell'offerta medesima.

Con successivo provvedimento prot. n. 0003106 del 7 gennaio 2021 il Ministero dello Sviluppo Economico ha dunque autorizzato l'organo commissariale all'accettazione dell'offerta migliorativa vincolante per l'acquisizione del ramo d'azienda relativo alla BU Stefanel, così come formulata in data 16 dicembre 2020, della società OVS S.p.A. ed il relativo compimento degli atti conseguenti e necessari al perfezionamento della cessione, nonché la stipula di un contratto di affitto dell'immobile di proprietà di Stefanel S.p.a. in AS sito in Ponte di Piave.

In virtù della richiamata autorizzazione, in data 8 febbraio 2021 l'organo commissariale ha sottoscritto con OVS S.p.a., dinnanzi al Notaio, il contratto preliminare di cessione, con il quale sono stati regolati tutti i termini e le condizioni della compravendita della BU Stefanel, mentre il successivo contratto definitivo di cessione è stato stipulato dalle parti in data 1° marzo 2020.

Di talché, come ricordato in premessa, con l'intervenuta cessione della BU Stefanel è stato conseguito l'obiettivo della dismissione dell'unico compendio aziendale preposto all'esercizio dell'attività di impresa. Conseguentemente, il Tribunale di Venezia ha dichiarato, con provvedimento del 3 maggio 2021, la cessazione dell'attività di impresa da parte di Stefanel ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del D.Lgs. n. 270/1999.

2.3. Le attività di liquidazione degli ulteriori asset facenti capo a Stefanel e non funzionali all'esercizio dell'impresa.

A far data dalla dichiarazione di cessazione dell'attività di impresa di Stefanel la procedura di amministrazione straordinaria è considerata ad ogni effetto come procedura concorsuale liquidatoria. In tale prospettiva l'organo commissariale ha proseguito con le attività di liquidazione dei beni residui acquisiti all'attivo concorsuale e non funzionali all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 73, quarto comma, d.lgs. 270/1999.

In tale ambito, nel periodo interessato dalla presente relazione, l'organo commissariale ha esperito una nuova procedura negoziata per la dismissione della BU Interfashion, oltre ad impostare le attività per l'avvio di una parallela procedura di dismissione del compendio immobiliare di proprietà di Stefanel, come descritto nei paragrafi che seguono.

2.3.1. L'esito nuova procedura negoziata di cessione della BU Interfashion avviata nell'aprile 2021.

In data 13 aprile 2021 il Commissario Straordinario ha avviato una nuova procedura negoziata per la dismissione della BU INTERFASHION (nel cui ambito, come visto nel

precedente paragrafo 2.1., sono stati ricompresi i seguenti asset: (i) la partecipazione totalitaria in Interfashion S.p.a. che produce capi a marchio “HIGH”, (ii) un credito, dell’importo nominale di euro 4.258.908 alla data del 31 dicembre 2019, vantato da Stefanel S.p.a. in AS nei confronti di quest’ultima, nonché (iii) la quota di partecipazione pari al 65% del capitale sociale di HI - INT S.A., società con sede in Lussemburgo, la quale è a propria volta proprietaria del sopraccitato marchio HIGH).

Il tutto previa predisposizione di apposita ed analitica documentazione di gara (Invito a manifestare interesse, Disciplinare, bozza del contratto di cessione e della fideiussione a prima richiesta e senza eccezioni) sottoposta unitamente alla relativa istanza autorizzativa al Comitato di Sorveglianza nella seduta del 15 aprile 2021 ed autorizzata, anche in ratifica, dapprima da tale organo con parere reso in pari data e, successivamente, dall’Autorità di vigilanza ministeriale con provvedimento prot. n. 0183408 dell’11 giugno 2021.

In particolare, analogamente a quanto già fatto nelle procedure competitive in precedenza svolte, anche la nuova procedura negoziata per la cessione della BU INTERFASHION è stata strutturata secondo forme e modalità dirette a garantire la pubblicità, trasparenza e parità di trattamento di tutti i soggetti potenzialmente interessati all’acquisto dell’asset.

Al suindicato scopo, il procedimento di cessione ha previsto un *iter* sintetizzabile nelle seguenti attività:

- pubblicazione di un invito a manifestare interesse (sui quotidiani il Sole24Ore e Il Corriere della Sera) e del contestuale disciplinare della procedura di cessione (sul sito *web* della procedura di amministrazione straordinaria);
- analisi delle manifestazioni di interesse ricevute;
- ammissione dei soggetti “interessati” alla fase di *due diligence* e conseguente apertura della *virtual data room*;
- pubblicazione in *data room* della perizia sul valore di mercato degli asset oggetto di cessione;
- formulazione delle offerte vincolanti di acquisto;
- esame delle offerte vincolanti di acquisto ricevute e successiva aggiudicazione.

Al fine di garantire condizioni di imparzialità e trasparenza, con il Disciplinare della procedura negoziata sono state regolamentate in via unitaria e complessiva condizioni, termini e modalità del procedimento di cessione della BU INTERFASHION e quindi i) le condizioni per la presentazione delle manifestazioni di interesse, ii) lo svolgimento della

due diligence, iii) la presentazione delle offerte vincolanti da parte dei potenziali acquirenti, iv) i criteri di selezione delle offerte vincolanti, v) la conclusione del contratto di cessione.

Con riferimento alla tempistica delle varie fasi su cui è stata articolata la nuova procedura negoziata di cessione, è stato previsto l'avvio in data 13 aprile 2021, con il seguente cronoprogramma:

- data di pubblicazione dell'invito a manifestare interesse: 13 aprile 2021;
- invio delle manifestazioni di interesse entro il 21 aprile 2021;
- periodo di apertura della *data room* (a valle dell'esame delle manifestazioni di interesse pervenute) dal 23 aprile 2021 e sino al 12 maggio 2021;
- termine per le richieste di chiarimenti sino al 3 maggio 2021 + successivo termine per la pubblicazione in *data room* dei riscontri alle richieste di chiarimenti al 10 maggio 2021;
- termine per la presentazione delle offerte vincolanti d'acquisto entro il 25 maggio 2021;
- data di apertura delle buste contenenti le offerte vincolanti d'acquisto: 26 maggio 2021.

Infine, avuto riguardo al fatto che la BU INTERFASHION è costituita esclusivamente da partecipazioni sociali e da un credito (e, dunque, da beni ed attività svincolati dall'attività di impresa in precedenza esercitata da Stefanel S.p.a. e che non si inquadrano nelle prescrizioni di cui all'art. 63 del D.lgs n. 270/1999, quanto piuttosto rientranti nelle previsioni di cui al primo comma del precedente art. 62 del medesimo decreto legislativo) e non configurandosi pertanto in capo all'acquirente obblighi di prosecuzione dell'impresa e mantenimento dei livelli occupazionali, con riferimento ai criteri di valutazione delle offerte di acquisto il Disciplinare della procedura negoziata di cessione ha previsto la valorizzazione del solo elemento relativo alla congruità del prezzo.

Descritti i caratteri essenziali della procedura, si rappresenta che a valle della pubblicazione dell'Invito e del contestuale Disciplinare sono state ricevute n. 3 manifestazioni di interesse da parte *[omissis]*

Successivamente alla preliminare verifica dei requisiti previsti dal Disciplinare tali soggetti sono stati quindi ammessi allo svolgimento della *due diligence* tramite ingresso nella *virtual data room*.

Nel corso dello svolgimento della *due diligence*, in virtù delle richieste di chiarimenti pervenute dai partecipanti, le scadenze previste nel Disciplinare sono state prorogate come segue:

- la scadenza prevista la richiesta di chiarimenti e/o informazioni, inizialmente prevista per il 3 maggio 2021 e già una volta prorogata al 20 maggio 2021, è stata ulteriormente posticipata alla data del 27 maggio 2021;
- la scadenza prevista per i riscontri alle richieste di chiarimenti, inizialmente prevista per il 10 maggio 2021 e già una volta prorogata al 27 maggio 2021, è stata ulteriormente posticipata alla data del 3 giugno 2021;
- la scadenza prevista per la chiusura della *Virtual Data Room*, inizialmente prevista per il 12 maggio 2021 e già una volta prorogata al 31 maggio 2021, è stata ulteriormente posticipata alla data del 7 giugno 2021;
- la scadenza prevista per la presentazione dell'Offerta Vincolante, inizialmente prevista per il 25 maggio 2021 e già una volta prorogata al 14 giugno 2021, è stata posticipata alla data del 22 giugno 2021 entro e non oltre le ore 18,00;
- infine, la scadenza prevista per l'apertura delle buste e l'individuazione della migliore Offerta, inizialmente prevista per il 26 maggio 2021 e già una volta prorogata al 15 giugno 2021, è ulteriormente posticipata alla data del 23 giugno 2021, ore 15,00.

Entro il termine previsto del 22 giugno 2021 è pervenuta una sola offerta vincolante di acquisto *[omissis]*

Tale Offerta è tuttavia risultata carente di alcuni documenti contrattuali ed amministrativi di natura essenziale richiesti dal Disciplinare e, fra l'altro, della fideiussione bancaria a prima richiesta e senza eccezioni, oltre che sottoposta a termini e condizioni con riferimento al corrispettivo offerto.

Con specifico riferimento al corrispettivo per l'acquisto della BU Interfashion, poi, il prezzo previsto dall'Offerta ricevuta è risultato in ogni caso ed allo stato incongruo.

Si anticipa sin d'ora, pur formando tali eventi oggetto della prossima relazione semestrale, che, nella seduta del 22 luglio 2022 il Commissario Straordinario ha dunque adottato una determina di esclusione e conseguente non aggiudicazione della procedura competitiva, in quanto l'offerta ricevuta non è risultata conforme ai requisiti e contenuti previsti dal Disciplinare e comunque non idonea a soddisfare gli obiettivi perseguiti con la procedura di cessione della BU in commento (la decisione è stata motivata in sostanza sulla carenza

dei requisiti previsti dal Disciplinare in ordine all'affidabilità dell'offerente ed alla congruità del prezzo offerto, nonché sulla mancanza della fideiussione prescritta a garanzia degli impegni assunti).

Sotto tale ultimo profilo e la decisione di non procedere all'aggiudicazione della procedura competitiva ha trovato un ulteriore conforto anche in quanto rappresentato dall'organo amministrativo di Interfashion S.p.a. (ovvero l'*asset* preponderante della BU oggetto della procedura di cessione) in ordine all'andamento previsionale della società in parola, secondo il quale nel breve-medio periodo (arco temporale di 12/18 mesi) la medesima è in grado di conservare le proprie potenzialità ed il proprio valore.

L'organo commissariale avvierà dunque a stretto giro una nuova procedura di cessione finalizzata alla ricerca di offerte di acquisto idonee e più convenienti, mediante trattative con tutti i soggetti potenzialmente interessati e sempre nel rispetto delle norme dettate dal D.Lgs. n. 270/1999 e dei principi dell'evidenza pubblica.

2.3.2. Aggiornamento sulla dismissione del compendio immobiliare di proprietà di Stefanel.

Sempre con riferimento alla dismissione degli *asset* residui della società si rappresenta che l'organo commissariale ha avviato le valutazioni propedeutiche alla cessione del complessivo compendio immobiliare di proprietà di Stefanel, costituito dai seguenti immobili:

- la sede amministrativa e industriale sita in Ponte di Piave (TV) – Via Postumia n. 85, composta da un fabbricato produttivo, magazzini di deposito, palazzina uffici e area piazzali (si segnala che in data 12 settembre 2021 è cessato il contratto di locazione stipulato con OVS S.p.a. in data 1 ° marzo 2021, in virtù del recesso esercitato dalla conduttrice);
- n. 2 fabbricati extra sede ad uso residenziale – magazzini, siti sempre in Ponte di Piave (TV) – Via Postumia n. 85;
- n. 2 terreni parimenti siti in Ponte di Piave (TV) – Via Postumia n. 85 (categoria prato e semin arborato).

Più in particolare sarà predisposto un apposito *set* documentale per l'avvio della procedura di cessione di tali cespiti, che sarà sempre conformata ai principi dell'evidenza pubblica (pubblicità, trasparenza, concorrenza) onde sollecitare adeguatamente il mercato e

perseguire l'obiettivo della più proficua dismissione dell'immobile, sulla base della pubblicazione di un apposito invito a manifestare interesse e di un Disciplinare di gara.


La procedura di dismissione prevederà inoltre l'affidamento di uno specifico incarico a soggetto specializzato del settore della commercializzazione immobiliare, a cui sarà demandato il compito di supportare la procedura di amministrazione straordinaria nella vendita degli immobili e negli adempimenti di natura tecnica della procedura di cessione (aggiornamento della *due diligence* catastale sugli immobili, predisposizione del corredo documentale di natura tecnica da inserire nella *data room* per lo svolgimento della *due diligence* dei soggetti interessati all'acquisto, supporto nelle risposte alle richieste di chiarimenti che saranno formulate dai concorrenti), onde perseguire l'obiettivo della più proficua dismissione dell'immobile.

2.4. Aggiornamento sulla chiusura delle società partecipate estere.

Alla data della dichiarazione di insolvenza, Stefanel s.p.a. controllava le società estere rappresentate nell'istogramma che segue:

Figura 1

Gruppo Stefanel al 8 luglio 2019



Fonte: archivi Societari

Come dato atto nel Programma e nelle precedenti relazioni trimestrali, si trattava di una serie di società in fase liquidatoria, ovvero inattive, ovvero ancora in stato di grave crisi. All'esito di una complessa attività di ricerca si è avuta contezza di come negli ultimi anni Stefanel avesse smesso di esercitare qualsiasi effettivo controllo sulla gestione delle medesime, limitandosi a finanziarle tramite la fornitura di merce (la quale ha generato per la controllante solo crediti non esigibili e quindi perdite).

Nel Programma di cessione si è dato conto di come alcune delle società estere (Stefanel Hellas S.A., SwissFactory Outlet S.A., Stefanel UK Ltd, Stefanel Japan inc., Lara Stefanel

S.A., Stefanel Russia LLC, SFT A.S.) alla data della dichiarazione di insolvenza della capogruppo Stefanel avessero già intrapreso un processo liquidatorio, dovendosi pertanto considerare, tuttalpiù, quali componenti patrimoniali non funzionali alle BU Stefanel e Interfashion, da liquidarsi nel corso della gestione commissariale, con termini e modalità variamente articolate a seconda delle esigenze gestionali e delle caratteristiche di ciascuna.

Con riferimento ad altre società partecipate (segnatamente Stefburg Mode GmbH, Stefanel de Portugal Unipessoal LDA, Stefanel Romania s.r.l., Stefanel Polonia Sp.zo.o., Stefanel International Holding N.V., Stefanel GmbH), inizialmente il Programma di cessione ha ricompreso le medesime negli asset da cedere unitamente alla BU Stefanel in quanto, pur in ragione delle difficoltà economico-finanziarie in cui versavano, avrebbero comunque potuto essere d'interesse nell'ambito di una strategia di rilancio del *business*.

Tuttavia, con il sopravvenire dell'emergenza COVID si è verificato un ulteriore deterioramento della tensione finanziaria delle società estere e, pertanto, la dismissione dell'unico complesso aziendale in esercizio costituito dalla BU Stefanel – perfezionatasi, all'esito della procedura negoziata avviata nel novembre 2020, con la cessione in data 1° marzo 2021 in favore di OVS S.p.a. – non ha riguardato le residue partecipate estere che, pertanto, costituiscono beni da liquidare nel prosieguo della gestione commissariale.

Nel prosieguo si fornisce un aggiornamento, rispetto alle informazioni già fornite con le precedenti relazioni trimestrali, sullo stato di liquidazione e/o chiusura di ciascuna partecipata (tutte con capitale sociale interamente detenuto da Stefanel, fatta eccezione per Stefanel GmbH, in cui il controllo di Stefanel è indiretto).

1. Stefanel de Portugal Unipessoal Lda

Con riferimento alla società di diritto portoghese Stefanel De Portugal Unipessoal LDA si ricorda preliminarmente che nell'agosto 2020 è stata effettuata una ricapitalizzazione mediante rinuncia a parte dei crediti vantati dal socio unico Stefanel, autorizzata dall'Autorità di Vigilanza Ministeriale. In particolare:

- nel bilancio d'esercizio 2019 la società controllata aveva contabilizzato una perdita pari ad euro 513mila circa, portando il patrimonio netto ad un valore negativo per complessivi euro - 7.658.242,00;
- a fronte di tale patrimonio netto negativo Stefanel de Portugal aveva iscritto nella propria contabilità, a fine maggio 2020, i seguenti debiti nei confronti della controllante Stefanel S.p.a. in AS: *i)* debiti finanziari verso Stefanel pari a

complessivi Euro 7.744 mila, sorti prima dell'entrata in amministrazione straordinaria di Stefanel medesima e integralmente svalutati con apposito fondo nella contabilità di Stefanel; ii) debiti di natura commerciale pari a complessivi Euro 1.437 mila di cui Euro 903 mila sono sorti prima dell'8 luglio 2019;

- con istanza dell'11 agosto 2020 è stata dunque chiesta al MiSE l'autorizzazione alla rinuncia – mediante conversione in capitale – da parte di Stefanel al credito di natura finanziaria di euro 7.744 mila ed al credito di natura commerciale di euro 903 mila vantati nei confronti della società controllata e sorti antecedentemente alla dichiarazione di insolvenza della medesima Stefanel S.p.a. in AS (ciò al fine di consentire l'utile prosecuzione dell'attività della società controllata e, per tale via, conservare il valore dell'asset nell'ambito della procedura competitiva di cessione del compendio aziendale Stefanel che in quel momento era in corso);
- con provvedimento del 26 agosto 2020 il MiSE ha autorizzato la ricapitalizzazione della controllata portoghese, mediante la rinuncia da parte del socio unico Stefanel in A.S. al credito finanziario di Euro 7.744 mila e al credito di natura commerciale sorto ante 8 luglio 2019 pari a Euro 903 mila;
- a seguito di tale processo di ricapitalizzazione, i debiti di natura commerciale iscritti nella contabilità generale di Stefanel De Portugal, sorti successivamente all'8 luglio 2019 e non pagati ammontano a Euro 529.676,58 (la contropartita creditoria iscritta nella contabilità generale di Stefanel è stata interamente svalutata mediante la creazione di un apposito fondo svalutazione crediti).

In tale quadro, nel mese di maggio 2021 ed in vista dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2020 l'amministratore della società ha chiesto al socio unico Stefanel la rinuncia al credito residuo da quest'ultima vantato. Tale richiesta è stata in particolare motivata dalla impossibilità di pagare la società madre e gli altri debiti della società (in particolare i debiti con il personale, quando sarà il momento della chiusura della società), che potrebbe condurre in sede di chiusura della società all'apertura di un processo di fallimento.

Nel successivo mese di giugno 2021 l'amministratore unico ha trasmesso il bilancio 2020 ed il bilancio provvisorio al mese di marzo 2021. In particolare:

[omissis]

[omissis]

In proposito, premesso che allo stato non emergono ragioni di convenienza per una rinuncia al credito vantato da Stefanel nei confronti della controllata, l'organo commissariale svolgerà preliminari approfondimenti sulla documentazione di bilancio trasmessa dall'amministratore della società portoghese e sul relativo operato gestionale.

2. Stefanel Polonia Sp.zo.o

Quanto alla società di diritto polacco Stefanel Polonia Sp.zo.o. ("Stefanel Polonia"), si ricorda che a fine luglio 2020 ne è stato dichiarato il fallimento.

Stefanel vanta crediti di natura commerciale nei confronti della controllata per un ammontare complessivo di Euro 2.632 mila di cui sorti ante 8 luglio 2019 per un ammontare pari a Euro 1.663 mila. Si precisa che il valore complessivo risulta interamente svalutato con l'iscrizione di un apposito fondo rischi.

3. Stefanel Romania s.r.l.

La controllata rumena nell'esercizio 2020 ha registrato perdite per circa euro 754.000 e l'amministratore ha chiesto al socio unico Stefanel un supporto finanziario per poter portare a termine il procedimento di chiusura della società al fine di evitare il fallimento della medesima.

[omissis]

[omissis]

4. Stefanel Hellas S.A.

La società Stefanel Hellas S.A. (“Stefanel Hellas”), è stata posta in liquidazione in data 2 ottobre 2018 ed è stata cancellata dal registro delle imprese nel mese di dicembre 2020.

Con la liquidazione, Stefanel Hellas ha restituito a Stefanel un ammontare pari a Euro 12 mila circa.

5. Lara Stefanel s.a.s.

Lara Stefanel Sas, società di diritto francese, ha terminato l’attività operativa (vendita di prodotti a marchio Stefanel e High) del mese di maggio 2019.

Con l’approvazione del bilancio 2018 è stato nominato il liquidatore della società, che ha proceduto con la predisposizione del bilancio chiuso al 31.12.2019 e del bilancio di liquidazione finale datato 8 dicembre 2020, quest’ultimo approvato dal socio unico Stefanel nell’assemblea del 30 giugno 2021. Con la liquidazione finale sono stati estinti tutti i debiti sociali ed il socio unico Stefanel ha ricevuto un rimborso di euro 6.634,00, quale eccedenza di cassa all’esito della liquidazione.

6. Stefanel Russia LLC

La società non esercita alcuna attività operativa ed è stato chiesto all'amministratore di procedere con la messa in liquidazione di quest'ultima.

I crediti commerciali vantati verso la controllata russa ammontano a complessivi Euro 1.252 mila di cui sorti ante 8 luglio 2019 per un valore di Euro 541 mila. L'intero credito è stato svalutato in contabilità con la creazione di un apposito fondo rischi.

Con riferimento alla chiusura controllata russa sono stati approfonditi, unitamente all'organo amministrativo della medesima, due scenari alternativi, come di seguito riportati:

- a) aumento di capitale da attuarsi mediante la rinuncia e conversione del credito vantato da Stefanel Spa ITA di circa euro 1.344.987,69 e la successiva messa in liquidazione ordinaria della società;
- b) semplice e diretta sottoposizione della società alla procedura di liquidazione ordinaria, senza alcuna rinuncia di Stefanel S.p.a. in AS al proprio credito (soluzione a valle della quale il socio Stefanel S.p.a. in AS non riceverebbe alcun residuo attivo all'esito della liquidazione, comunque stimato dall'organo amministrativo della controllata in poche migliaia di euro).

A valle degli approfondimenti svolti e di una analisi dei costi-benefici di ciascuna delle soluzioni sopra individuate, l'organo commissariale ha ritenuto preferibile optare per la liquidazione ordinaria della società, avendo anche riguardo al fatto che tale soluzione, non presupponendo alcuna rinuncia di Stefanel S.p.a. in AS al proprio credito, non creerebbe interferenze per l'esercizio in futuro di eventuali azioni di responsabilità – ove dovessero emergere i relativi presupposti – nei confronti degli organi gestori che si sono succeduti per la controllata russa.

Sono stati dunque avviati gli adempimenti propedeutici all'avvio della liquidazione ordinaria.

7. Stefanel UK Ltd in Administration

La società risulta sottoposta a procedura di Amministrazione Straordinaria secondo il diritto anglosassone.

Stefanel vanta crediti di natura commerciale per un ammontare pari a Euro 1.644 mila (sorti prima dell'8 luglio 2019) interamente svalutati attraverso la creazione di un apposito fondo rischi.

8. Stefburg Mode GmbH (Austria)

La partecipata austriaca Stefburg Mode GmbH è stata messa in liquidazione in data 5 maggio 2020.

Stefanel vanta crediti di natura commerciale per un ammontare pari a Euro 2.334 mila (di cui sorti prima dell'8 luglio 2019 per un valore pari a Euro 1.784 mila). L'ammontare complessivo dei crediti è stato interamente svalutato attraverso la creazione di un apposito fondo rischi.

Stefanel vanta altresì crediti di natura finanziaria per un ammontare pari a Euro 6.841 mila (di cui sorti prima dell'8 luglio 2019 per un valore pari a Euro 6.796 mila). L'ammontare complessivo del credito è interamente svalutato attraverso la creazione di un apposito fondo rischi.

9. Stefanel GmbH (Germania)

La partecipata tedesca Stefanel GmbH - detenuta indirettamente tramite la società di diritto olandese Stefanel International Holding N.V. - già sottoposta a procedura concorsuale assimilabile al concordato preventivo, in data 30 marzo 2020 è stata sottoposta a liquidazione da parte del locale commissario.

Stefanel vanta crediti di natura commerciale per un ammontare pari a Euro 4.228 mila (di cui sorti prima dell'8 luglio 2019 per un valore pari a Euro 3.833 mila). L'ammontare complessivo del credito è interamente svalutato attraverso la creazione di un apposito fondo rischi.

Stefanel vanta altresì crediti di natura finanziaria per un ammontare pari a Euro 2.375 mila (di cui sorti prima dell'8 luglio 2019 per un valore pari a Euro 2.337 mila, la differenza fa riferimento ad interessi maturati sul finanziamento stesso). L'ammontare complessivo del credito è interamente svalutato attraverso la creazione di un apposito fondo rischi.

2. SFT A.S. (Turchia)

La società è sottoposta a processo di liquidazione.

Stefanel vanta crediti di natura commerciale per un ammontare pari a Euro 3.174 mila (di cui sorti prima dell'8 luglio 2019 per un valore pari a Euro 3.151 mila, la differenza fa riferimento ad interessi maturati sul finanziamento stesso). L'ammontare complessivo del credito è interamente svalutato attraverso la creazione di un apposito fondo rischi.

Stefanel vanta inoltre crediti di natura finanziaria per un ammontare pari a Euro 9.652 mila (di cui sorti prima dell'8 luglio 2019 per un valore pari a Euro 9.542 mila, la differenza fa riferimento agli interessi maturati e contabilizzati fino al 31 dicembre 2019). L'ammontare complessivo del credito è interamente svalutato attraverso la creazione di un apposito fondo rischi.

*

3. Aggiornamento sulle attività della Procedura di Amministrazione Straordinaria

Nel presente capitolo saranno rappresentare brevemente le attività di gestione e gli adempimenti tipici della procedura concorsuale posti in essere nel semestre di riferimento.

3.1. I rapporti con il Comitato di Sorveglianza e con il MiSE

Di seguito vengono riepilogati brevemente i contenuti della riunione del Comitato di Sorveglianza tenutasi nel semestre di riferimento della presente relazione (in data 15 aprile 2021), con indicazione altresì dei provvedimenti di autorizzazione emanati dal Ministero in relazione alle diverse istanze presentate dall'organo commissariale:

- a) Resoconto sulla cessione del compendio aziendale a OVS S.p.a., informativa sulla organizzazione dell'ufficio della procedura post cessione e sulla CIGS dei lavoratori non passati alle dipendenze dell'acquirente del complesso aziendale;
- b) Valutazioni preliminari sull'attivo, sullo stato passivo e sui riparti;
- c) Aggiornamento sul programma della procedura: liquidazione dei beni residui e, in particolare, istanza di autorizzazione all'avvio della nuova procedura negoziata di cessione della BU Interfashion, revisione incarico *advisory* a Spada & Partners; prime valutazioni per la cessione dell'immobile di Ponte di Piave; attività di recupero crediti; esercizio azioni revocatorie(l'istanza di avvio della nuova procedura negoziata di cessione della BU Interfashion è stata autorizzata dal MiSE, anche in via di ratifica e previo parere favorevole del Comitato, con provvedimento prot. n. 0183408 dell'11 giugno 2021);
- d) Aggiornamento sul contenzioso afferente il punto vendita sito presso la Galleria Vittorio Emanuele II di Milano;
- e) Esame della II^a Relazione Trimestrale ex art, 61 D.Lgs. n. 270/1999 al 31.12.2020;

- f) Istanza di autorizzazione alla transazione del giudizio di opposizione allo stato passivo pendente con *[omissis]* (autorizzazione resa poi dal MiSE, previo parere favorevole del Comitato, con provvedimento prot. n. 0138557 del 30 aprile 2021);
- g) Informativa sugli incarichi professionali conferiti nel periodo dalla Procedura di A.S.

3.2. L'evoluzione del contenzioso pendente

Nella presente sezione si fornirà il quadro riepilogativo del contenzioso ordinario, amministrativo e di opposizione allo stato passivo pendente per Stefanel, dando conto delle evoluzioni dei singoli giudizi intervenute nel semestre di riferimento rispetto ai dati ed alle informazioni già contemplati nella prima e seconda relazione trimestrale.

Si conferma in proposito che gli incarichi di assistenza legale sono conferiti ai professionisti in conformità al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 28 luglio 2016 (recante i “*Criteri per la scelta degli esperti delle Procedure di amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 39, comma 2 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270*”), attraverso lo svolgimento di un’apposita procedura competitiva volta ad individuare la proposta economica più conveniente per la Procedura (cd. “*beauty contest*”) – fatte salve le fattispecie in cui la natura e l’oggetto dell’incarico hanno reso opportuno l’affidamento fiduciario ovvero in continuità ai professionisti coinvolti – per il tramite dell’acquisizione di almeno tre preventivi e con invito a formulare le offerte economiche con base ai valori medi stabiliti dalla tariffa professionale forense con decurtazione del 50% ed eventuale ulteriore riduzione.

3.2.1. Riepilogo ed evoluzione del contenzioso ordinario

Nel presente paragrafo si riporta il dettaglio analitico del complessivo contenzioso di natura ordinaria allo stato pendente dinnanzi all’AGO:

- **Stefanel S.p.a. c/ *[omissis]* (Tribunale di Treviso, *[omissis]* legale incaricato Avv. Luca Gratteri)**

Il giudizio ha ad oggetto la richiesta di pagamento avanzata da Stefanel nei confronti *[omissis]* della somma *[omissis]* dovuta da quest’ultimo a titolo di versamento in conto capitale in base al cd. *Equity Commitment* del giugno 2014 (ovvero l’impegno assunto *[omissis]*, nell’ambito dell’operazione di ristrutturazione dell’indebitamento di Stefanel S.p.A., di effettuare versamenti in conto capitale dell’importo massimo di euro 5 milioni al verificarsi del presupposto della carenza di liquidità).

Sulla scorta di quanto già evidenziato nella prima e seconda relazione trimestrale, si ricorda che con provvedimento dell'8 giugno 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, la conclusione di un accordo transattivo

[omissis]

A valle della suddetta autorizzazione la Procedura ha dunque concluso, mediante scambio di corrispondenza a mezzo PEC, l'accordo transattivo **[omissis]**

In conformità agli accordi raggiunti, dunque, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 gennaio 2021 le parti non sono comparse, con conseguente estinzione del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 309 c.p.c.

- **[omissis] c/ Stefanel S.p.a. [omissis] (Corte d'Appello di Roma, [omissis] legale incaricato Avv. Carlo Natale)**

Il giudizio ha ad oggetto la domanda di pagamento promossa **[omissis]** nei confronti di Stefanel e **[omissis]** (società correlata), in qualità di coobbligate, della somma **[omissis]** a titolo di provvigione asseritamente maturata per l'attività di intermediazione svolta nell'ambito della cessione del ramo d'azienda afferente il punto vendita di Via del Corso in Roma. Il giudizio è stato interrotto all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8 ottobre 2019 e successivamente riassunto **[omissis]** con atto notificato a Stefanel in data 8 novembre 2019. Con decreto del 26 marzo 2020 il Giudice ha rinviato l'udienza per la prosecuzione del giudizio – inizialmente fissata al 6 aprile 2020 – al giorno 2 novembre 2020.

Con sentenza n. 2009/2021 del 27 gennaio/4 febbraio 2021 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda **[omissis]** con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese processuali in favore di Stefanel e **[omissis]** nella misura di euro 8.000,00 ciascuno, oltre accessori.

In data 17 febbraio 2021 **[omissis]** ha notificato l'atto di appello avverso la suindicata sentenza di *prime cure*, con udienza di comparizione citata dinnanzi la Corte d'Appello di Roma per il giorno 1° luglio 2021. La Procedura ha provveduto a costituirsi ritualmente in giudizio entro il termine previsto dell'11 giugno 2021.

- **Stefanel S.p.a. c/ [omissis] (Corte d'Appello di Milano, [omissis] legale incaricato Avv. Giandomenico Cozzi)**

In data 27 febbraio 2020 Stefanel ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7794/2019 del 7 agosto 2019, con cui è stata condannata al pagamento, in favore della società [omissis] della somma di [omissis] a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall'asserito parziale inadempimento del contratto di cessione del ramo d'azienda del 28 luglio 2005 afferente il punto vendita sito in Milano, via San Gregorio) oltre spese di lite. [omissis]

A valle dell'udienza di trattazione del 15 luglio 2020 il Collegio ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 maggio 2021, all'esito della quale la Corte ha trattenuto la controversia in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse e delle repliche conclusionali. Si attende il deposito della sentenza da parte della Corte d'Appello di Milano.

- **Stefanel S.p.a. c/ [omissis] (Corte di Appello di Venezia, [omissis] legale incaricato Avv. Giandomenico Cozzi)**

Il giudizio verte sulla dichiarazione di fallimento della società debitrice [omissis] In particolare, il fallimento della suindicata società è stato dichiarato nel 2015 dal Tribunale di Treviso su istanza presentata da Stefanel in ragione di un credito di [omissis] vantato per forniture merci e canoni di affitto. La dichiarazione di fallimento è stata successivamente revocata dalla Corte d'Appello di Venezia per vizi procedurali, a fronte del reclamo ex art. 18 L.f. promosso [omissis]

Con successiva Ordinanza n. 34109/2019 del 19 dicembre 2019 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso promosso da Stefanel e cassato con rinvio la decisione della Corte di appello. In data 19 marzo 2020 Stefanel ha ritualmente depositato dinnanzi la Corte d'Appello di Venezia il ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. All'esito dell'udienza di discussione del 20 ottobre 2020 la Corte ha trattenuto la controversia in decisione.

Con sentenza del 10 dicembre 2020, pubblicata in data 8 marzo 2021, la Corte d'Appello di Venezia ha rigettato il reclamo proposto [omissis], confermando così la dichiarazione di fallimento [omissis]. La Corte ha altresì condannato [omissis] alla rifusione in favore di Stefanel delle spese di lite della fase di iniziale reclamo, del successivo giudizio di Cassazione ed, infine, di quella di rinvio.

- **[omissis] c/ Stefanel (Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, [omissis] legale incaricato Avv. Rosario Salonia)**

Il giudizio ha ad oggetto l'impugnazione da parte dell'ex dirigente **[omissis]** del licenziamento intimato da Stefanel, con richiesta di condanna di quest'ultima al versamento della somma di **[omissis]** per indennità sostitutiva del preavviso, differenze retributive, indennità supplementare e gestione per obiettivi. Il giudizio è stato interrotto con ordinanza del 17 ottobre 2019 e successivamente riassunto ad opera del **[omissis]** con ricorso ex art. 303 c.p.c. del 4 dicembre 2019. All'esito dell'udienza di prosecuzione dell'8 luglio 2020 il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15 aprile 2021, assegnando alle parti termine per il deposito di note sino al 31 marzo 2021. Con sentenza depositata in data 15 aprile 2021 il Tribunale di Treviso ha rigettato il ricorso, condannando il sig. **[omissis]** al pagamento delle spese di lite in favore di Stefanel, liquidate in euro 5.103,00. Il termine semestrale per l'impugnazione della sentenza **[omissis]** spirerà in data 15 novembre 2021.

- **[omissis] c/ Stefanel S.p.a. in AS (Corte d'Appello di Trieste, [omissis] legale Avv. Urgera)**

Con ricorso del 20 marzo 2012 l'ex dipendente **[omissis]** ha impugnato dinnanzi il Tribunale di Treviso il licenziamento intimato dalla Società in data 8 luglio 2011, chiedendo la declaratoria di invalidità ed inefficacia del medesimo, la reintegra nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno determinato in misura pari alla retribuzione globale di fatto percipienda dal recesso all'effettiva reintegra, oltre il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal recesso alla reintegra. Con sentenza n.358/2016 del 7 settembre 2016 il Tribunale di Treviso ha rigettato il ricorso. Con successivo ricorso del 18 ottobre 2016 il **[omissis]** ha impugnato la sentenza di primo grado dinnanzi la Corte di Appello di Venezia, la quale con successiva sentenza n.183/2018 ha rigettato l'appello e confermato la decisione di *prime cure*. In data 30 settembre 2018 il Sig. Sech ha proposto ricorso in Corte di Cassazione avverso la sentenza dei Giudici di appello. L'udienza di discussione si è tenuta in data 6 ottobre 2020.

Con successiva sentenza n. 701/2021 pubblicata in data 18 gennaio 2021 la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la precedente sentenza della Corte di appello di

Trieste – che aveva confermato la legittimità del licenziamento – designando quale giudice del rinvio la Corte d’Appello di Trieste.

In data 17 marzo 2021 il sig. *[omissis]* ha notificato il ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c., con pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di discussione per il giorno 24 giugno 2021. Stefanel ha provveduto a costituirsi ritualmente in giudizio, depositando la propria comparsa nel termine di 10 giorni prima dell’udienza.

All’esito dell’udienza del 24 giugno 2021 la Corte ha rinviato la controversia, per la discussione, al 30 settembre 2021, assegnando alle parti termine sino al 20 settembre 2021. A valle di tale udienza di discussione la Corte ha ulteriormente rinviato la causa all’udienza del 27 gennaio 2022, disponendo con contestuale ordinanza l’esibizione da parte del ricorrente delle dichiarazioni dei redditi dal 2011 al 2020 (al fine di accertare l’*aliunde perceptum* nelle more dell’impugnativa del licenziamento, da detrarre dalle retribuzioni che eventualmente spetterebbero dal giorno del licenziamento in caso di sentenza di reintegra nel posto di lavoro).

– **Stefanel S.p.a. in AS c/ *[omissis]* (Corte di Cassazione, *[omissis]* legale Avv. Giovanni Izzo)**

Il giudizio verte sul pagamento dell’imposta di registrazione della concessione d’uso relativa agli spazi commerciali di proprietà comunale siti in Milano, presso la Galleria Vittorio Emanuele II, entrati nella disponibilità di Stefanel a seguito di un’operazione di cessione di ramo d’azienda con *[omissis]*. In particolare, l’imposta, applicata dall’Agenzia delle Entrate prima della cessione del ramo d’azienda *[omissis]* è stata a suo tempo anticipata dal Comune di Milano, che ha successivamente ottenuto il rimborso da Stefanel. Stefanel ha dunque chiesto in via giudiziale a *[omissis]* la refusione di quanto pagato. Con Sentenza n. 1047/2014 il Tribunale di Milano ha condannato *[omissis]* al rimborso della somma in favore di Stefanel; tale decisione è stata poi confermata dalla Corte d’Appello di Milano con Sentenza n. 3010/2016, rispetto alla quale *[omissis]* ha successivamente proposto ricorso in Corte di Cassazione. L’udienza di discussione si è tenuta in data 4 novembre 2020 e si attende il deposito della decisione della Corte.

Con sentenza n. 24911/2021 pubblicata in data 15 settembre 2021 la Corte di Cassazione, in accoglimento del sesto e settimo motivo del ricorso di *[omissis]*, ha casato la sentenza impugnata ed ha rinviato alla Corte d’Appello di Milano in diversa

composizione. Il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio spirerà in data 15 dicembre 2021.

3.2.2. Evoluzione del contenzioso amministrativo relativo al punto vendita di Stefanel presso la Galleria Vittorio Emanuele II in Milano.

Nel presente paragrafo si riporta il dettaglio analitico dell'evoluzione del complessivo contenzioso amministrativo e delle connesse vicende relative al punto vendita di Stefanel presso la Galleria Vittorio Emanuele II in Milano.

Al fine della miglior comprensione dello stato dell'arte dei giudizi si ritiene opportuno dare preliminarmente atto delle vicende di fatto che hanno interessato il predetto punto vendita.

Come già rappresentato nella prima e seconda relazione trimestrale, si ricorda che nel mese di marzo 2007, per effetto dell'acquisto di un ramo di azienda dalla società Guy Sand S.p.a., Stefanel è divenuta concessionaria di uno spazio commerciale sito nell'edificio comunale di Piazza Duomo n. 21, Milano, all'interno della Galleria Vittorio Emanuele II, tramite subentro nella Convenzione n. 162398/2007 inizialmente stipulata dalla dante causa con il Comune di Milano in data 20 febbraio 2007.

In particolare, la predetta Convenzione prevedeva:

- una durata della concessione d'uso degli spazi commerciali di 12 anni con decorrenza dalla data di stipula e, dunque, con scadenza a febbraio 2019;
- la facoltà per il concessionario di chiedere il rinnovo della concessione un anno prima della scadenza;
- alla naturale scadenza, in caso di *“rinuncia al rinnovo da parte del concessionario”*, la corresponsione a quest'ultimo di un equo indennizzo pari a dodici mensilità dell'ultimo canone concessorio (cfr. art. 3, punto 2, della Convenzione).

Nel febbraio 2018 Stefanel ha formulato istanza di rinnovo della concessione, tuttavia respinta dal Comune di Milano. A fronte di ciò Stefanel *in bonis* ha immediatamente incardinato ricorso giurisdizionale dinnanzi al TAR Lombardia avverso il provvedimento comunale di diniego (come meglio descritto *infra*).

Parallelamente, nel luglio 2019 l'amministrazione comunale ha indetto la nuova gara per l'affidamento in concessione d'uso dei locali Galleria, anch'essa impugnata dalla società

in bonis con ricorso al TAR Lombardia incardinato in data 3 settembre 2019 (come meglio si dirà *infra*).

Alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria di Stefanel S.p.a. il punto vendita sito in “Galleria” formava dunque già oggetto di due distinti contenziosi dinnanzi gli organi di giustizia amministrativa:

a) un primo giudizio, avviato da Stefanel S.p.a. *in bonis* nell’aprile 2018, a tutt’oggi pendente dinnanzi il Consiglio di Stato (Sez. V[^], RG 3275/2019), avente ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti con cui il Comune di Milano si era opposto alla richiesta di rinnovo del rapporto concessorio formulata dalla società (in particolare il ricorso introduttivo era stato rigettato in primo grado dal TAR Lombardia – Milano con sentenza n. 275 del 7 febbraio 2019).

b) un secondo giudizio, sempre avviato dalla società “*in bonis*” in data 3 settembre 2019 dinnanzi il TAR Lombardia – Milano (Sez. I[^], RG n. 1890/2019), avente ad oggetto l’impugnazione della gara pubblica indetta nel luglio 2019 dal Comune di Milano – sul presupposto della avvenuta scadenza della Convenzione – per il nuovo affidamento in concessione d’uso dello spazio commerciale detenuto da Stefanel (della cui evoluzione si dirà meglio *infra*).

A valle dell’apertura della procedura di amministrazione straordinaria di Stefanel S.p.a. l’organo commissariale ha compiuto ogni sforzo ai fini del mantenimento dal punto vendita Galleria, alla luce della rilevanza strategica, in termini di prestigio e fatturato, di tale *asset* nella dimensione aziendale e commerciale della Società.

Dunque, nelle valutazioni connesse alla predisposizione del Programma della Procedura di AS e nella logica di massima valorizzazione degli *asset* aziendali, il punto vendita è stato inserito all’interno del perimetro del compendio aziendale oggetto di cessione.

Nelle more dell’esecuzione del programma, la Procedura di AS ha pertanto coltivato il contenzioso già in essere, reagendo in sede giudiziale e stragiudiziale anche rispetto agli ulteriori provvedimenti comunali nel frattempo emanati in relazione al punto vendita in commento e di portata pregiudizievole per gli interessi della procedura, come di seguito riportato:

a) appresa l’intervenuta aggiudicazione provvisoria da parte del Comune di Milano degli spazi commerciali oggetto di gara e detenuti da Stefanel, la Procedura di AS ha presentato in data 31 gennaio 2020 apposita istanza di accesso per prendere visione della

documentazione di gara e dei relativi provvedimenti comunali, al fine di poter valutare le necessarie iniziative da assumere a livello giurisdizionale;

b) con nota di osservazioni del 13 febbraio 2020 la Procedura si è opposta alla richiesta di riconsegna dei locali formulata dal Comune di Milano con la comunicazione del 16 gennaio 2020 di avvio del procedimento ai sensi della legge n.241/90 per il rilascio dello spazio commerciale;

c) in data 10 aprile 2020 ha promosso dinnanzi al TAR Lombardia – Milano (Sez. I[^], RG n. 765/2020) un giudizio di impugnazione della nota del 17 gennaio 2020 con cui il Comune di Milano ha comunicato l'applicazione, a titolo di indennità di occupazione dello spazio commerciale, di importi “maggiorati” – e, segnatamente, adeguati all'ammontare dei canoni offerti dai soggetti nel frattempo risultati aggiudicatari o assegnatari dei lotti detenuti da Stefanel e tuttavia oggetto della nuova gara pubblica indetta dall'amministrazione comunale per la concessione d'uso – preannunciando l'emissione all'uopo di una bolletta straordinaria sino alla data del rilascio dei locali, con importi di ammontare maggiorato;

d) in data 8 maggio 2020 ha incardinato un ulteriore giudizio, sempre dinnanzi il TAR Lombardia - Milano, (Sez. I[^], RG n. 871/2020), avente ad oggetto l'impugnazione dell'assegnazione alla società Damiani del lotto 2 del bando di gara, effettuata dal Comune di Milano mediante trattativa privata a seguito di manifestazione di interesse presentata dalla sopra menzionata società a valle dell'infruttuoso espletamento della gara pubblica.

e) infine, in data 20 maggio 2020 ha promosso motivi aggiunti di ricorso avverso l'intervenuta aggiudicazione del lotto 1 del bando di gara a favore della Società Longchamp Italia S.r.l. (motivi aggiunti promossi nell'ambito del giudizio di impugnazione della gara pubblica per l'affidamento in concessione degli spazi commerciali in Galleria già pendente dinnanzi al TAR Lombardia).

Lo scenario e le iniziali valutazioni di ordine strategico compiute dalla Procedura in relazione al punto vendita Galleria sono tuttavia successivamente mutati sia in ragione dell'impatto negativo determinato dalla pandemia Covid e dalla conseguente chiusura delle attività commerciali sulle proiezioni finanziarie a breve termine della società, sia e soprattutto dell'esito del procedimento di cessione del compendio aziendale.

Invero, come già rappresentato nella seconda relazione trimestrale (cui si rinvia per informazioni di maggiore dettaglio) la dismissione del compendio aziendale senza il punto

vendita “Galleria” ha reso privo di giustificazione causale l’ulteriore mantenimento di tale asset in capo alla Procedura di AS, stante la cessazione dell’attività di impresa, con conseguente venir meno anche dell’interesse e della legittimazione a coltivare ulteriormente il connesso contenzioso pendente in relazione alla nuova gara pubblica indetta dal Comune di Milano per la concessione d’uso degli spazi in questione (dunque, sia il giudizio di impugnazione degli atti della nuova gara, sia quello di impugnazione dei successivi provvedimenti di aggiudicazione/assegnazione degli *asset* detenuti da Stefanel).

Di talché, in data 24 dicembre 2020 la Procedura ha tempestivamente presentato agli organi di vigilanza un’apposita istanza di autorizzazione al rilascio – obbligato – dei locali entro la data del 31 dicembre 2020, con consequenziale autorizzazione alla rinuncia al contenzioso avente ad oggetto il diniego di rinnovo della concessione e gli atti relativi alla nuova gara indetta dall’amministrazione comunale.

In relazione alla predetta istanza, a valle della seduta del 24 dicembre 2020 il Comitato di Sorveglianza ha espresso parere favorevole in ordine al rilascio dei locali di cui al punto vendita.

Sempre in data 24 dicembre 2020 (dunque in contemporanea con lo svolgimento della suindicata seduta del Comitato di Sorveglianza) sono state peraltro depositate dal TAR Lombardia, Milano le sentenze – di esito negativo per Stefanel – relative ai giudizi afferenti l’impugnazione da parte di Stefanel degli atti di gara e della nota di applicazione dell’indennità “maggiorata” di occupazione. In particolare:

- con sentenza n. 2593/2020 del 24 dicembre 2020 il TAR Lombardia ha rigettato l’impugnazione promossa da Stefanel avverso gli atti della nuova procedura di gara per l’affidamento in concessione d’uso degli spazi commerciali siti nella Galleria Vittorio Emanuele II, nonché avverso la successiva aggiudicazione del lotto 1 del bando di gara a favore della Società Longchamp Italia S.r.l.;
- con sentenza n. 2595/2020 il TAR Lombardia ha rigettato impugnazione promossa da Stefanel avverso il provvedimento del Comune di Milano di assegnazione in concessione alla società Damiani del lotto 2 del bando di gara avente ad oggetto l’affidamento degli spazi siti Galleria Vittorio Emanuele II;
- infine, sentenza n. 2594/2020 il TAR Lombardia ha rigettato impugnazione promossa da Stefanel avverso la nota del 17 gennaio 2020 con cui il Comune di Milano ha comunicato – sul presupposto della avvenuta scadenza della

Convenzione del 2007 – l’applicazione, a titolo di indennità di occupazione degli spazi commerciali presso la Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, di importi pari ai canoni indicati nel nuovo bando di gara per la concessione d’uso degli spazi in questione, adeguati con le offerte dei partecipanti, riservandosi di emettere bolletta straordinaria fino al rilascio.

A fronte di quanto sopra ed in continuità con le valutazioni in precedenza svolte circa l’assenza di giustificazione causale rispetto al mantenimento dell’*asset* in questione e con il relativo parere favorevole espresso dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 24 dicembre 2020, in data 29 gennaio 2021 Stefanel S.p.a. in AS ha proceduto, previa riduzione in pristino delle migliorie apportate, al rilascio dei locali.

Allo stato, fermo l’intervenuto rilascio dei locali, il punto vendita “Galleria” è oggetto di contrapposte pretese economiche del Comune di Milano e della Procedura di AS. In particolare:

[omissis]

Dunque, sulla scorta dei complessivi elementi di fondo sopra riportati, l'interesse e le attività della Procedura con riferimento al contenzioso in essere per tale *asset* risultano allo stato sostanzialmente incentrati a **(i)** contrastare l'illegittima pretesa dell'amministrazione comunale diretta ad ottenere il pagamento di un canone maggiorato per l'occupazione degli spazi commerciali e **(ii)** ottenere il pagamento dell'indennizzo previsto alla cessazione del rapporto concessorio dall'art. 3, comma 2, della Convenzione del 2007 che regolava la concessione d'uso degli spazi e nella quale era subentrata Stefanel.

Di converso, avuto riguardo alla mancata cessione dell'*asset* nell'ambito della procedura di dismissione del compendio aziendale ed al conseguente rilascio dei locali, la Procedura non coltivato ulteriormente il contenzioso avente ad oggetto il diniego di rinnovo della concessione (attualmente pendente dinnanzi il Consiglio di Stato) e gli atti relativi alla nuova gara indetta dall'amministrazione comunale (rispetto al quale non è stato interposto appello avverso le richiamate sentenze del TAR Milano che hanno definito la fase di *prime cure* dei predetti giudizi).

In tale prospettiva, si fornisce di seguito il riepilogo dei giudizi attualmente pendenti in relazione al punto vendita "Galleria":

- **Stefanel S.p.a. c/ [omissis] (Consiglio di Stato [omissis] legale incaricato Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto)**

Giudizio di appello promosso da Stefanel avverso la sentenza del TAR Lombardia – Milano n. 2594/2020 (con la quale è stato respinto il ricorso promosso da Stefanel avverso il provvedimento *[omissis]* con cui si preannunciava l'applicazione di una indennità di occupazione "maggiorata" per gli spazi commerciali "Galleria"). In data 13 maggio 2021 si è tenuta la Camera di Consiglio per la discussione dell'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata. Con successiva ordinanza depositata in data 14 maggio 2021 il Collegio ha accolto l'istanza promossa da Stefanel ed ha sospeso l'esecutività della sentenza di *prime cure* (in particolare ritenendo che *"l'invocata misura della sospensione dell'esecutività della sentenza appellata appare assistita da profili di pregiudizio grave ed irreparabile, connessi anche alla condizione di amministrazione straordinaria della società appellante, sì che, nel necessario bilanciamento dei contrapposti interessi, appare corretta la delimitazione nella misura di [omissis] (ovvero l'importo convenzionale) dell'importo dovuto [omissis] fino al 31 dicembre 2020 in relazione all'immobile dato in*

concessione”). L’udienza pubblica di trattazione del giudizio in questione è fissata per il 14 ottobre 2021.

– **Stefanel S.p.a. c/ [omissis] (TAR Lombardia – Milano, [omissis] legale incaricato Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto)**

Con ricorso giurisdizionale incardinato in data 12 marzo 2021 Stefanel ha impugnato le note del [omissis] del 14 e 21 gennaio 2021, sia al fine di ottenere il riconoscimento dell’equo indennizzo per mancato rinnovo della concessione previsto nella clausola di cui all’art. 3 della cessata Convenzione del 2007 e la restituzione del deposito cauzionale a suo tempo versato, sia al fine di opporsi alla bolletta straordinaria emessa dal [omissis] ed avente ad oggetto importi “maggiorati” fino al 31 dicembre 2020. In data 26 maggio 2021 si è tenuta la Camera di Consiglio per la discussione dell’istanza cautelare di sospensione delle note comunali impuginate. Con successiva ordinanza depositata in data 28 maggio 2021 il Collegio ha sospeso l’efficacia delle medesime nella parte in cui chiedono il pagamento di importi che eccedono la misura del canone fissato in Convenzione. Contestualmente il Collegio ha rinviato alla fase di merito la trattazione delle questioni relative al mancato riconoscimento dell’equo indennizzo ed alla mancata restituzione del deposito cauzionale, fissando la pubblica udienza per la trattazione del ricorso al 26 gennaio 2022. Con riferimento a tale giudizio in data 14 maggio 2021 la Procedura di AS ha promosso altresì ricorso per motivi aggiunti avverso l’ulteriore bolletta straordinaria nel frattempo emessa dal [omissis] in data 15 marzo 2021 e di applicazione di un’indennità di occupazione maggiorata anche per il periodo dal 1° gennaio 2021/ 29 gennaio 2021, che sarà dunque discusso nella suindicata udienza pubblica del 26 gennaio 2022;

– **Stefanel S.p.a. c/ [omissis] (Consiglio di Stato, [omissis], legale incaricato Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto)**

Giudizio di appello incardinato da Stefanel in data 24 giugno 2021 avverso la sentenza emessa dal Tar Lombardia, Milano, n. 2593 del 24.12.2020 (resa nel giudizio avente ad oggetto l’impugnativa della gara indetta per la nuova concessione d’uso degli spazi "Galleria" e la successiva aggiudicazione del lotto 1), limitatamente alla parte in cui tale decisione ha statuito incidentalmente sulla non debenza dell’equo indennizzo previsto dalla Convenzione. Sul punto si rappresenta che tale impugnativa si è resa opportuna nell’economia del contenzioso complessivamente pendente al fine di evitare

possibili eccezioni del *[omissis]* fondate sul passaggio in giudicato della suindicata statuizione incidentale e suscettibili di interferire sul giudizio, *supra* richiamato, parallelamente pendente dinnanzi il TAR Milano ed avente quale oggetto specifico la richiesta di pagamento dell'equo indennizzo avanzata dalla Procedura di AS. Allo stato si attende la fissazione dell'udienza di discussione del ricorso.

- **Stefanel S.p.a. c/ *[omissis]* (Consiglio di Stato, Sez. V[^], *[omissis]* legale incaricato Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto)**

Giudizio, avviato nell'aprile 2018, avente ad oggetto l'impugnazione da parte di Stefanel degli atti con i quali il *[omissis]* si è opposto alla richiesta di rinnovo del rapporto concessorio. Il ricorso iniziale è stato rigettato in primo grado dal TAR Lombardia – Milano con Sentenza n. 275 del 7 febbraio 2019, impugnata da Stefanel dinnanzi il Consiglio di Stato con ricorso del 10 aprile 2019, tutt'ora in attesa di fissazione dell'udienza di discussione. *[omissis]*

3.2.3. Il contenzioso di opposizione allo stato passivo.

Alla data della presente relazione pende per Stefanel il seguente contenzioso di opposizione allo stato passivo:

- **STEFANEL S.p.a. in AS c/ *[omissis]* (Tribunale di Venezia, *[omissis]* legale incaricato Avv. Federica Marziale):** con il ricorso di opposizione il creditore ha chiesto l'ammissione al passivo per l'importo di euro *[omissis]* (in aggiunta all'importo di euro *[omissis]* già riconosciuto nello stato passivo). All'esito dell'udienza di comparizione del 21 ottobre 2020 il Giudice ha fissato l'udienza di trattazione per il giorno 10 febbraio 2021.

Con Decreto n. 1603/2021 dell'11 marzo 2021 il Tribunale di Venezia ha accolto l'opposizione di *[omissis]* ed ha ammesso tale società al passivo per l'ulteriore importo di *[omissis]*, disponendo la conseguente variazione dello S.P., con condanna di Stefanel al pagamento delle spese di lite per complessivi euro *[omissis]*, oltre spese generali e accessori di legge. *[omissis]*

- **STEFANEL S.p.a. in AS c/ [omissis] (Tribunale di Venezia, [omissis] legale incaricato Avv. Fabrizio di Girolamo):** con il ricorso di opposizione il creditore, escluso dallo stato passivo, ha chiesto l'ammissione al passivo per l'importo di *[omissis]*

[omissis] L'udienza di comparizione si è tenuta in data 2 dicembre 2020, all'esito della quale il Giudice ha rinviato all'udienza di discussione del 7 aprile 2021, concedendo all'opponente termine per deposito di memorie difensive sino a 30 giorni prima dell'udienza ed a Stefanel analogo termine sino a 10 prima dell'udienza. All'esito dell'udienza di discussione del 7 aprile 2021 il Giudice ha trattenuto la controversia in decisione. Con ordinanza del 14 maggio 2021 il Tribunale ha rigettato il ricorso promosso da *[omissis]* la quale non ha proposto ricorso in Cassazione entro il termine di 30 giorni ex art. 99 L.f. (e, dunque, entro, 13 giugno 2021), con conseguente definitività e passaggio in giudicato della decisione.

- **STEFANEL S.p.a. in AS c/ [omissis] (Tribunale di Venezia, Sez. I, [omissis] legale incaricato Avv. Fernando Greco):** con il ricorso di opposizione il creditore, escluso dallo stato passivo, ha chiesto l'ammissione al passivo per l'importo di *[omissis]* in via privilegiata ex art. 2751 bis, n. 3, c.c. L'udienza di comparizione, inizialmente fissata per il giorno 18 novembre 2020, è stata rinviata al 24 marzo 2021, all'esito della quale il Giudice si è riservato. Con decreto del 7 aprile 2021 il Tribunale ha rigettato l'opposizione, condannando il ricorrente al pagamento in favore di Stefanel delle spese di lite liquidate in *[omissis]* oltre accessori di legge.

In data 10 maggio 2021 il *[omissis]* ha notificato il ricorso in Cassazione avverso il decreto del Tribunale di Venezia. La Procedura si è costituita in giudizio notificando e poi depositando in giudizio il proprio controricorso. Si è in attesa della fissazione dell'udienza di discussione.

- **STEFANEL S.p.a. in AS c/ [omissis] (Tribunale di Venezia, Sez. I, [omissis] legale incaricato Avv. Giuseppe Femia):** con il ricorso di opposizione il creditore ha chiesto l'ammissione al passivo per l'ulteriore importo di *[omissis]* (in aggiunta all'importo di *[omissis]* già riconosciuti al passivo e così per l'importo complessivo di *[omissis]*). L'udienza di comparizione si è tenuta il giorno 2 dicembre 2020.

Con decreto pronunciato all'esito dell'udienza del 2 dicembre 2020 il Giudice ha rigettato le istanze istruttorie della società ricorrente, rinviando la causa per discussione all'udienza del 26 maggio 2021.

Con successivo decreto del 24 giugno 2021 il Tribunale ha rigetto l'opposizione e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Stefanel, liquidate in euro *[omissis]* oltre accessori di legge. *[omissis]* non ha proposto ricorso in Cassazione entro il termine di 30 giorni ex art. 99 L.f. (e, dunque, entro, il 24 luglio 2021), con conseguente definitività e passaggio in giudicato del decreto pronunciato dal Tribunale di Venezia.

- **STEFANEL S.p.a. in AS c/ *[omissis]* (Tribunale di Venezia, Sez. I, *[omissis]* legale incaricato Avv. Gianluca Luciani)**: con il ricorso di opposizione i creditori, ammessi in via chirografaria al passivo per l'importo di *[omissis]*, ha chiesto l'ammissione in via privilegiata ex art. 2764 c.c. della complessiva somma di *[omissis]* L'udienza di comparizione si è tenuta il giorno 18 novembre 2020.

Con successiva Ordinanza del 26 novembre 2020 il Giudice ha ammesso la prova testimoniale dedotta dall'opponente ed ha fissato per l'assunzione della prova l'udienza del 31 marzo 2021, successivamente rinviata al 22 giugno 2021, all'esito della quale il Giudice ha disposto un ulteriore rinvio al giorno 6 ottobre 2021 in ragione della mancata comparizione del teste.

- **STEFANEL S.p.a. in AS c/ *[omissis]* (Tribunale di Venezia, Sez. I, *[omissis]* legale incaricato Avv. Guido Zingoni)**: con il ricorso di opposizione il creditore ha chiesto l'ammissione al passivo dell'ulteriore importo di *[omissis]* in via privilegiata ex art. 2751 bis, n. 1, c.c. (in aggiunta ai seguenti importi già ammessi allo stato passivo: *[omissis]* in via privilegiata, *[omissis]* in via chirografaria, *[omissis]* in via privilegiata, *[omissis]* in via privilegiata). L'udienza di comparizione si è tenuta il giorno 18 novembre 2020.

Con successivo decreto del 28 gennaio 2021 il Giudice ha ammesso l'opponente al passivo dell'amministrazione straordinaria per complessivi *[omissis]* lordi a titolo di TFR, in privilegio ex art. 2751 bis comma 1, c.c., ordinando la conseguente variazione dello stato passivo e condannando la Procedura di AS alla rifusione in dei 2/3 delle spese di lite liquidate, nella misura già ridotta, in *[omissis]* per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, compensando tra le parti la residua frazione di 1/3.

- **STEFANEL S.p.a. in AS c/ *[omissis]* (Tribunale di Venezia, Sez. I, *[omissis]* legale incaricato Avv. Fabio Quojani)**: con il ricorso di opposizione il creditore ha chiesto, in riforma del provvedimento di ammissione adottato dal Giudice delegato all'udienza del 3 marzo 2020, l'ammissione al passivo del complessivo importo di

[omissis] , di cui *[omissis]* in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 e 3 ed *[omissis]* in via chirografaria. L'udienza di comparizione si è tenuta il giorno 2 dicembre 2020, all'esito della quale il Giudice ha ammesso la prova testimoniale dedotta dall'opponente ed ha rinviato per l'escussione dei testi all'udienza del 21 aprile 2021, successivamente rinviata d'ufficio al 21 luglio 2021. Si anticipa sin d'ora che l'udienza del 21 luglio è stata ulteriormente rinviata al giorno 8 settembre 2021, nel corso della quale, avuto riguardo alla comunicazione dell'opponente di non voler ulteriormente coltivare il giudizio di opposizione, la causa è stata cancellata dal ruolo e dichiarata estinta ex art. 309 c.p.c.

- **STEFANEL S.p.a. in AS c/ *[omissis]* (Tribunale di Venezia, Sez. I, *[omissis]* legale incaricato Avv. Elena Chiusolo)**: con il ricorso di opposizione il creditore, escluso dallo stato passivo, ha chiesto l'ammissione al passivo del complessivo importo di *[omissis]* in via prededucibile a titolo di compensi asseritamente maturati in relazione ad un contratto di consulenza stipulato nell'aprile 2017 ed avente ad oggetto la prestazione in favore di Stefanel di servizi inerenti la predisposizione di un "turnaround industriale", con l'obiettivo di individuare e implementare le azioni da intraprendere per la ristrutturazione aziendale.

Con la propria memoria di costituzione in giudizio Stefanel ha eccepito l'infondatezza della pretesa, sulla scorta dei seguenti argomenti: *i*) inefficacia e nullità del contratto inter partes, con conseguente insorgere dell'obbligo in capo a *[omissis]* di restituzione dei compensi in precedenza percepiti (obblighi restitutori rispetto ai quali la Procedura di AS si è riservata di agire in separata sede); *ii*) infondatezza della pretesa per mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto e, comunque, per inadempimento di *[omissis]*.

L'udienza di comparizione si è tenuta il giorno 2 dicembre 2020, all'esito della quale il Giudice ha disposto un rinvio per i medesimi incumbenti all'udienza del 12 maggio 2021, su concorde richiesta dei legali delle parti in virtù della pendenza di trattative transattive.

[omissis]

[omissis]

In data 15 aprile 2021 il Commissario ha dunque presentato istanza di autorizzazione alla conclusione della transazione con *[omissis]* nei termini indicati nella proposta di quest'ultima società del 28 gennaio 2021. Con provvedimento del 30 aprile 2021, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, il MiSE ha autorizzato la conclusione dell'accordo transattivo, poi formalizzato mediante scambio di corrispondenza in data in data 3 maggio 2021, con conseguente definizione del giudizio pendente.

- **STEFANEL S.p.a. in AS c/ [omissis] (Tribunale di Venezia, Sez. I, [omissis] legale incaricato Avv. Filippo Urgera):** con il ricorso di opposizione il creditore ha chiesto l'ammissione al passivo in prededuzione della somma di *[omissis]* (in aggiunta alla somma di *[omissis]* già riconosciuta ed ammessa). L'udienza di comparizione si è tenuta in data 24 febbraio 2021, a valle della quale il Giudice ha rinviato all'udienza del 24 marzo 2021, all'esito della quale la causa è stata ulteriormente rinviata per la discussione al giorno 19 maggio 2021.

Con ordinanza n. 5691 del 29 maggio 2021 il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, ha ammesso *[omissis]* allo stato passivo per ulteriori *[omissis]* , condannando Stefanel al pagamento delle spese di lite pari ad *[omissis]* oltre accessori di legge.

- **STEFANEL S.p.a. in AS c/ [omissis] (Tribunale di Venezia, Sez. I, [omissis] legale incaricato Avv. Filippo Urgera):** con il ricorso di opposizione il creditore ha chiesto l'ammissione in prededuzione della somma di *[omissis]* (in aggiunta alla somma di *[omissis]* già riconosciuta ed ammessa). L'udienza di comparizione si è tenuta in data 10 marzo 2021. Con successiva ordinanza del 16 marzo 2021, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Giudice ha fissato l'udienza di discussione al giorno 6 ottobre 2021, all'esito della quale ha trattenuto la controversia in decisione. Si è in attesa del deposito del decreto da parte del Tribunale.

- **STEFANEL S.p.a. in AS c/ [omissis] (Tribunale di Venezia, Sez. I, [omissis] legale incaricato Avv. Giuseppe Femia):** con il ricorso di opposizione il creditore ha chiesto l'ammissione al passivo della somma di *[omissis]* in via privilegiata ex art. 2751 bis c. 3 c.c. oltre interessi legali. L'udienza di comparizione, inizialmente fissata per il 24 febbraio 2021, è stata differita d'ufficio al 24 marzo 2021.

Con decreto del 3 giugno 2021, in parziale accoglimento dell'opposizione svolta, il Tribunale ha ammesso l'opponente al passivo dell'amministrazione straordinaria per l'ulteriore complessiva somma di *[omissis]* in chirografo, compensando le spese di lite per 1/2 e condannando Stefanel alla rifusione del residuo in favore della controparte, per la quota liquidata in *[omissis]* oltre accessori di legge.

Si anticipa sin d'ora che in data 4 luglio 2021 *[omissis]* ha notificato ricorso in Cassazione avverso il decreto emesso dal Tribunale di Venezia. La Procedura ha ritualmente notificato e successivamente depositato il proprio controricorso. Si è in attesa della fissazione dell'udienza di discussione.

- **STEFANEL S.p.a. in AS c/ [omissis] (Tribunale di Venezia, Sez. I, [omissis] legale incaricato Avv. Leo Piccininni):** con il ricorso di opposizione il creditore ha chiesto – previa declaratoria di invalidità ed inefficacia del licenziamento risalente al 2011, reintegra nel posto di lavoro e condanna al risarcimento del danno dal recesso all’effettiva reintegra – l’ammissione in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 della somma di [omissis] , pari alle retribuzioni non percepite a far data dal licenziamento, oltre contributi assistenziali e previdenziali. L’udienza di comparizione si è tenuta il 3 febbraio 2021, all’esito della quale il Giudice ha rinviato all’udienza di discussione del 22 settembre 2021, all’esito della quale il Giudice si è riservato.

3.3. Aggiornamento sul procedimento di formazione dello stato passivo.

Come già dato atto nella prima e seconda relazione trimestrale le specifiche attività propedeutiche alla formazione dello stato passivo – esame delle domande di ammissione ex art. 93 e 101 L.f., predisposizione del progetto di stato passivo e delle conclusioni commissariali rispetto alle osservazioni formulate dai creditori rispetto alle determinazioni assunte in relazione alle rispettive domande di ammissione – sono state curate direttamente dal Commissario Straordinario, nell’ottica di contenimento dei costi e per una più efficiente gestione della successiva fase inerente le opposizioni dello stato passivo ad opera dei creditori non ammessi ovvero ammessi solo parzialmente.

Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza di Stefanel il Tribunale di Venezia ha nominato Giudice Delegato della Procedura la dott.ssa Daniela Bruni, fissando la data del 3 dicembre 2019 per procedere all’esame dello stato passivo ed assegnando il termine di 30 giorni prima della suddetta adunanza ai creditori e a tutti i terzi titolari di diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o possesso della Società per la presentazione delle relative domande di insinuazione al passivo.

In tale ragione di quanto sopra, l’avviso informativo circa le modalità ed i termini di presentazione delle domande di ammissione al passivo (di cui all’art. 22 d.lgs. 270/1999 ed all’art. 92 L.f.) è stato tempestivamente inviato a tutti i creditori risultanti dalla contabilità aziendale, a mezzo PEC (circa 1000 soggetti) o racc. a/r. (circa 700 soggetti).

Con successivo provvedimento del Giudice Delegato l’esame delle domande tempestive di ammissione al passivo è stato calendarizzato in tre udienze, con suddivisione dei creditori operata dal Commissario in base a categorie omogenee di crediti (10 dicembre 2019; 28 gennaio 2020; 3 marzo 2020).

Entro i termini per il deposito delle domande di ammissione allo stato passivo, sono state presentate complessivamente n. 417 domande tempestive di ammissione allo stato passivo e n. 4 domande di rivendica.

All'esito dell'udienza di verifica del 3 marzo 2020 lo stato passivo delle domande tempestive è stato dichiarato esecutivo: in funzione delle verifiche effettuate sono stati inizialmente ammessi crediti per complessivi euro 63.254.680,48 (di cui euro 14.508.512,08 in prededuzione, euro 4.088.723,76 in via pignorizia, euro 2.919.022,61 in privilegio ed euro 41.738.422,03 in chirografo, mentre i crediti esclusi ammontano ad euro 3.590.260,06).

Successivamente si è svolta un'udienza di verifica delle domande tardive in data 2 ottobre 2020, nell'ambito della quale sono state esaminate n. 97 domande tardive di ammissione allo stato passivo e, all'esito, sono stati ammessi ulteriori crediti per complessivi euro 48.921.984,88 (di cui euro 5.545.769,31 in prededuzione, euro 4.064.340,95 in via ipotecaria, euro 1.643.949,45 in via privilegiata, euro 37.667.925,17 in chirografo, mentre sono stati esclusi crediti per euro 606.991,90).

Ad oggi, pertanto, risultano ammessi al passivo crediti per complessivi euro 112.176.665,36 (di cui euro 20.054.281,39 in prededuzione, euro 4.064.340,95 in via ipotecaria, euro 4.088.723,76 in via pignorizia, euro 4.562.972,06 in via privilegiata ed euro 79.406.347,20 in chirografo, con crediti esclusi per complessivi euro 4.197.251,66).

Sono state proposte nn. 11 opposizioni allo stato passivo (a fronte di 514 posizioni esaminate), di cui ad oggi pendenti n. 9.

A valle della scadenza del termine annuale previsto dall'art. 101 L.f. per la presentazione delle domande di ammissione tardive al passivo (ovvero 12 mesi dalla data di esecutività dello stato passivo, che considerando la sospensione straordinaria dei termini prevista per effetto della pandemia Covid-19, è scaduto in data 7 giugno 2021) il Commissario ha chiesto al Giudice Delegato la fissazione dell'udienza di verifica delle domande tardive di credito, poi stabilita per il 26 ottobre 2021, per l'esame delle residue n. 114 domande tardive di ammissione allo stato passivo. In data 11 ottobre 2021 è stato depositato il progetto di stato passivo.

*

3.4. Aggiornamento sulla ripartizione dell'attivo.

All'esito della cessione della Business Unit Stefanel e della conseguente dichiarazione della cessazione dell'attività di impresa ex art. 73 del D.Lgs. n. 270/1999 risulta possibile procedere con la predisposizione del primo progetto di ripartizione parziale ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. n. 270/1999.

In tale prospettiva sono in corso di adeguato approfondimento le tematiche giuridiche inerenti i criteri di ripartizione dell'attivo in materia concorsuale, come stabiliti dalle disposizioni di diritto comune del codice civile, nonché nelle disposizioni della Legge fallimentare.

Particolare attenzione sarà rivolta anche ai criteri da seguire per l'imputazione dei costi sostenuti nel corso della Procedura, inerenti sia gli oneri a carico dei singoli creditori privilegiati – in quanto riferibili specificamente al bene – sia gli oneri generali da suddividere tra tutti i creditori.

Si procederà inoltre alla stima dell'entità dei necessari accantonamenti previsti dall'art. 113 L.f. in considerazione delle opposizioni pendenti, delle domande tardive e del restante contenzioso in essere o potenziale, nonché delle spese e degli oneri futuri presumibili a carico della Procedura.

Ciò premesso, con riferimento alle presumibili prospettive di soddisfazione dei creditori risultano confermate le previsioni inizialmente formulate (e rappresentate agli organi di vigilanza con il documento informativo sul carico della prededuzione presentato in occasione della prima riunione del Comitato di sorveglianza del 29 aprile 2020), ovvero che quanto effettivamente ricavato dalla cessione della Business Unit Stefanel e quanto plausibilmente ricavabile dalla liquidazione dei beni residui della Procedura consentirà di ritrarre un complessivo attivo non sufficiente a soddisfare tutti i creditori prededucibili.

[omissis]

*

3.5. La valutazione delle azioni revocatorie, di responsabilità e recuperatorie.

Come ricordato nelle premesse, a valle della cessione del complesso aziendale preposto all'esercizio dell'impresa la Procedura è entrata nella fase liquidatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del D.Lgs. n. 270/1999.

L'organo commissariale darà dunque avvio, previa adeguata istruttoria, alle diverse azioni di natura risarcitoria e recuperatoria.

In particolare, con riferimento all'attività di recupero crediti, è in corso di svolgimento l'attività di ricognizione dei crediti commerciali vantati dalla società, ai fini dell'incasso dei medesimi. All'esito di tale attività ricognitiva la Procedura avvierà le iniziative finalizzate ad interrompere la prescrizione nei confronti dei debitori mediante l'invio di formali messe in mora, nonché a predisporre la necessaria documentazione contabile esistente negli archivi della società (contratti, fatture, libro iva) per supportare in giudizio le pretese creditorie.

Il Commissario Straordinario effettuerà, altresì, unitamente ai propri consulenti, le opportune valutazioni circa la possibilità di proporre le azioni revocatorie (si ricorda in proposito che la Procedura è senz'altro legittimata in astratto a proporre le azioni per la dichiarazione di inefficacia e di revoca degli atti pregiudizievoli dei creditori previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 270/1999, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali) a tutela degli interessi della società e, all'esito, qualora ne ricorrano i presupposti, provvederà ad agire giudizialmente dandone apposita informativa al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Comitato di Sorveglianza.

Il Commissario Straordinario infine procederà alla valutazione della sussistenza di eventuali atti di *mala gestio* degli organi sociali che si sono succeduti al vertice della società, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per procedere con le azioni di responsabilità nei confronti degli ex amministratori e sindaci.

3.6. La gestione del personale non passato alle dipendenze dell'acquirente della BU Stefanel. L'attivazione della CIGS per cessazione dell'attività.


Si ricorda che alla data dell'8 luglio 2019 (in cui è stato dichiarato lo stato di insolvenza di Stefanel, erano in forza 219 dipendenti (oltre ai 4 dirigenti *pro tempore*); in data 25 novembre 2019, alla firma del secondo Verbale di Accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la presentazione di CIGS per Amministrazione Straordinaria, erano in forza n. 218 dipendenti (incluso l'unico dirigente ancora facente parte dell'organico aziendale); alla data del 31 dicembre 2019, l'ammontare complessivo della forza lavoro era di n. 217 dipendenti (ancora n. 1 dirigente); alla data del 31 dicembre 2020 era di n. n. 154 dipendenti di cui 53 amministrativi presso la sede di Ponte di Piave e di Milano e n. 101 appartenenti al canale *retail*.

Tabella 1 – Evoluzione n. dipendenti

Data	Amministrativi	Retail	Totale
31/12/18	84	170	254
08/07/19	71	152	223
31/12/19	66	151	217
31/03/20	62	145	207
30/06/20	62	111	173
30/09/20	55	104	159
31/12/20	53	101	154

Fonte: informazioni societarie

Grafico 1 – Evoluzione n. dipendenti



Fonte: informazioni societarie

STEFANELS.p.A. in A.S.

Nel corso della prima fase della procedura di amministrazione straordinaria Stefanel ha fruito della CIGS, ex art.7, comma 10 ter, della Legge 236/93, autorizzata con D.M. n. 104277 del 20/01/2020 e poi prorogata fino al 7 giugno 2021.

L'acquirente della BU Stefanel ha assorbito, con il contratto di cessione d'azienda stipulato in data 1° marzo 2021, n. 94 rapporti di lavoro subordinato con i dipendenti, a fronte dei complessivi n. 134 rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere per Stefanel a quella data (al netto delle n. 20 unità del personale che nelle more hanno sottoscritto accordi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e incentivazione all'esodo ex art. 411 e di n. 3 unità del personale con contratto a tempo determinato in scadenza).

Per le unità del personale con contratto di lavoro subordinato non passate alle dipendenze di OVS S.p.a. la procedura di amministrazione straordinaria ha dunque presentato apposita istanza per l'attivazione della CIGS per cessata attività ai sensi dell'art. 44 del D.L. 109/2018 convertito con modificazioni dalla L.130/2018.

In data 27 maggio 2021 si è tenuta presso il Ministero del Lavoro la riunione per l'espletamento dell'esame congiunto ex art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015 della richiesta di CIGS per cessazione attività, alla presenza del Commissario Straordinario e relativi consulenti, nonché dei rappresentanti delle Regioni e delle organizzazioni sindacali.

Il suindicato esame congiunto di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015 si è concluso con esito positivo, mediante sottoscrizione di un accordo articolato nei seguenti punti:

- Presentazione da parte di Stefanel, ai sensi dell'art. 44 del D.L. 109/2018, convertito con modificazioni dalla L.130/2018, dell'istanza di CIGS per cessazione di attività per la durata di 12 mesi decorrenti dal 3 maggio 2021 a favore di un numero massimo di 35 dipendenti con qualifica impiegatizia (di cui: n. 2 in forza presso l'unità di Alessandria; n. 2 in forza presso l'unità di Ancona, n. 5 in forza presso l'unità di Firenze, n. 13 in forza presso l'unità di Milano; n. 3 in forza presso l'unità di Carpi, n. 5 in forza presso l'unità di Levada di Ponte di Piave (TV); n. 5 in forza presso l'unità di Verona);
- stante la cessata attività, collocamento dei lavoratori in CIGS a zero ore senza rotazione;
- in coerenza con quanto previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 04/10/2018, richiesta da parte di Stefanel di pagamento diretto, da parte dell'INPS, del trattamento straordinario di integrazione salariale.

STEFANELS.p.A. in A.S.

Conseguentemente, con successivo decreto del 14 giugno 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi per cessazione di attività, con conseguente autorizzazione alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti interessati dall'accordo relativamente al periodo dal 03/05/2021 al 02/05/2022, con pagamento diretto da parte dell'INPS.

*

4. Situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Stefanel S.p.A. in AS nel periodo di riferimento.

Nel presente capitolo si riportano i principali dati di riferimento e economici relativi alla società Stefanel S.p.a. in AS, relativi al periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021, secondo gli schemi *standard* della relazione periodica di cui all'art. 40, comma 1 bis, del D.Lgs. 270/1999 approvati dal MiSE con DM del 19 luglio 2016 e con successiva Circolare del 15 settembre 2016 (prot. n. 0289686).

1. Intestazione e dati procedura		
	Tribunale	Venezia
	Data Apertura	08/07/2019
	Nome Procedura	STEFANEL S.p.A. in A.S.
2. Riferimenti Temporal		
	Data Sentenza Insolvenza	08/07/2019
	Data Apertura Procedura	12-16/09/2019
	Data Nomina Commissario	19/09/2019
	Data approvazione Programma	08/06/2020
3. Comitato di Sorveglianza		
Cognome Nome	Data Nomina	Ruolo
Cons. Davide Ponte	07/04/2020	Presidente
Dott. Pierluigi Di Teodoro	07/04/2020	Esperto
Dott. Renato Macchiavelli (Movimoda S.p.a.)	07/04/2020	Creditore

STEFANELS.p.A. in A.S.

STEFANEL S.p.A. in A.S.

Valori in €/k

4. Elenco professionisti nominati con compensi percepiti nel periodo 1 gennaio - 30 giugno 2021

Cognome Nome	C.F./P.IVA	Categoria Professionale	Data Incarico	Tipologia Incarico	Compenso percepito *
Studio CRISANTI	0365450268	dottoin commercialisti	09/01/2020	Assistenza e consulenza fiscale e contabile	5,8
Deloitte S.p.A.	13380990153	società di consulenza	16/10/2019 11/05/2020	Consulenza strategica specializzata e supporto tecnico all'organo commissariale per (i) analisi della situazione patrimoniale della Società (ii) review del modello di gestione dei flussi di cassa e finanziari (iii) analisi del Piano industriale ante procedura di AS (iv) disamina ed impostazione dei profili tecnico-contabili propedeutici alla predisposizione del Programma di azione compendio aziendale e del piano economico/finanziario di prosecuzione attività di impresa. Consulenza specializzata e supporto tecnico all'organo commissariale per l'aggiornamento del Programma di azione compendio aziendale e correlato piano economico/patrimoniale/finanziario di prosecuzione attività di impresa.	56,1
Studio ROTA PORTA	01466790050	consulenti del lavoro	2020	Gestione degli adempimenti fiscali e previdenziali inerenti il personale	23,1
Totale Compensi Professionisti (tab.9)					85,1
BM&A	02339850261	associazione professionale	19/07/2019 20/12/2019 31/03/2020 22/10/2020	Assistenza legale Scioglimento ex art. 50 del D.Lgs. n. 270/1999 in data 31/03/2021	45,5
Avv. Giuseppe Femia	10731400585	avvocato	13/07/2020 08/12/2020	Assistenza legale Giudizi di opposizione allo stato passivo – Tribunale di Venezia, Sez. I, RG n. 4168/2020 Tribunale di Venezia, Sez. I, RG n. 7986/2020	7,3
Avv. Alessandro Ferretti	08216480585	avvocato	25.11.2019	Assistenza legale Giudizio ordinario (civile) Tribunale di Rimini – RG 3617/2018	4,3
Avv. Sara Fiorucci	09513531005	avvocato	02/10/2019	Supporto tecnico e consulenza giuridica all'organo commissariale per (i) gestione e risoluzione delle problematiche legali della procedura di AS (ii) predisposizione pareri, istanze, relazioni semestrali e ulteriori atti ed adempimenti di competenza della procedura di AS (iii) esame, recognition, ordinamento e gestione del contenzioso (iv) impostazione e gestione delle attività e degli aspetti legali relativi alle procedure di dismissione degli assets aziendali ispirate ai principi di evidenza pubblica (v) gestione dei contratti in corso (vi) attività ed adempimenti di ricordo con la struttura aziendale con riferimento all'operatività aziendale ordinaria, operativa e commerciale.	21,4
Avv. Roberta Gambelli	08811161002	avvocato	23.10.2019	Assistenza legale Giudizio ordinario (civile) Tribunale di Napoli – RG 28044/2019	4,8
Gigante & Greco	03285720755	avvocati	15/07/2020 12/05/2021	Assistenza legale Giudizio di opposizione allo stato passivo – Tribunale di Venezia, Sez. I, RG n. 4145/2020 Corte di Cassazione (impugnazione decreto Tribunale di Venezia RG n. 4145/2020)	3,5
Avv. Patrizio Leozappa	10702081000	avvocato	25.11.2019	Assistenza legale Giudizio amministrativo TAR Lombardia – Milano RG 1890/2019 e Motivi aggiunti di ricorso	-10,7
Avv. Federica Marziale	08440791005	avvocato	10/06/2020	Assistenza legale Giudizio di opposizione allo stato passivo – Tribunale di Venezia, Sez. I, RG n. 2982/2020	6,6
Avv. Fabio Quojani	10250540589	avvocato	31/08/2020 07/03/2021 07/06/2021	Assistenza legale Giudizio di opposizione allo stato passivo – Tribunale di Venezia, Sez. I, RG n. 4206/2020 Assistenza stragiudiziale per la definizione delle problematiche relative alla riconsegna ramo d'azienda ed annessi locali siti in Roma, Via Tuscolana Assistenza legale procedimento monitorio per recupero del credito – Tribunale di Treviso	2,7
Prof. Giuseppe Sancetta	09281540584	avvocato	06/05/2020	Redazione perizia di stima compendio aziendale	16,5
Spada & Partners	03856570159	associazione professionale	05/06/2020	Adior procedimento di azione del compendio aziendale	87,9
Totale Spese Legali (tab.9)					189,8
TOTALE periodo 1 gennaio - 30 giugno 2021					274,9

* Valori in euro. Somme percepite nel periodo (inclusa Iva al 22% ed al netto di Ritenute d'acconto al 20%, ove applicabile)

STEFANELS.p.A. in A.S.

STEFANEL S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

Prospetto dei flussi di incasso e pagamento dal 1 Gennaio al 30 Giugno 2021

(Valori in €/migliaia)

1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2021

a) Somme disponibili ad inizio periodo	1.726
b) Entrate	4.305
interessi attivi netti su disponibilità liquide	0
incassi da vendite e prestazioni	520
incassi da cessione d'azienda	3.603
incassi di altra natura	182
c) Uscite	(2.515)
- pagamento gestione caratteristica	(2.171)
- pagamenti spese Procedura	(341)
- oneri finanziari e spese bancarie	(3)
d)=a)+b)+c) Somme disponibili a fine periodo	3.516

STEFANEL S.p.A. in A.S.					
5. Istituti di credito					
Nome Banca	Agenzia	IBAN	Tasso debitorio	Costo annuale conto	Data chiusura conto
BPER Banca c/c 3309458	Roma	IT94M0538703225000003309458	n.d.*	€ 0	
BANCA DEL FUCINO c/c 231174-7	Agenzia Pomezia	IT77H031242209900000231174	n.d.*	€ 0	
MPS c/c 11058.40	Filiale di Oderzo (TV)	IT78T0103061861000001105840	n.d.*	€ 40	
UNICREDIT c/c 104549249	Filiale Lago F. Anzani, 13 - Roma	IT45U0200805364000104549249	n.d.*	€ 48	27/04/2021

STEFANELS.p.A. in A.S.

STEFANEL S.p.A. in Amministrazione Straordinaria Stato Patrimoniale dal 1 Gennaio al 30 Giugno 2021

(Valori in €/Migliaia)

ATTIVO		1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2021
Immobilizzazioni Immateriali		-
Immobilizzazioni materiali lorde		25.218
(Fondo ammortamento)		(17.514)
Immobilizzazioni Materiali		7.704
Partecipazioni		9.956
Crediti verso controllate e collegate (oltre eserc. success.)		307
Altri crediti (oltre eserc. success.)		477
Immobilizzazioni Finanziarie		10.741
Totale Immobilizzazioni		18.445
Rimanenze		-
Crediti commerciali (netti)		5.192
Altri crediti a breve		1.723
Cassa e Banche		3.471
Ratei e risconti attivi		-
Totale Circolante		10.386
TOTALE ATTIVO		28.830
DEBITI		1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2021
Fornitori		(134)
Altri debiti		(4.247)
Debiti Concorsuali - privilegiati		(12.721)
Debiti Concorsuali - chirografari		(79.406)
Debiti Concorsuali - prededuzione		(20.053)
Garanzia dello Stato utilizzata		-
Ratei e risconti passivi		-
TOTALE DEBITI		(116.562)

STEFANELS.p.A. in A.S.

STEFANEL S.p.A. in Amministrazione Straordinaria Conto Economico dal 1 Gennaio al 30 Giugno 2021

(Valori in €/Migliaia)

CONTO ECONOMICO	1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2021
RICAVI	3.857
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	145
Ricavi diversi	3.713
COSTI DELLA PRODUZIONE	(11.405)
Acquisti di beni e servizi	(1.499)
Costi diversi di produzione	(8.042)
Godimento beni di terzi	(584)
Variazione rimanenze	(1.279)
Compenso Commissari Straordinari	-
Compenso Comitato Sorveglianza	-
Valore Aggiunto (a-b)	(7.548)
Costo del lavoro	(758)
Margine Operativo Lordo (MOL o EBITDA)	(8.306)
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	-
Svalutazioni crediti commerciali	(306)
Margine Operativo Netto (MON o EBIT)	(8.612)
(+) Proventi finanziari	17
(-) Oneri finanziari	(0)
Utili (perdite) su cambi	(1.014)
Totale proventi e oneri finanziari	(997)
Proventi (Oneri) straordinari	0
Totale partite straordinarie	0
Utile (Perdite) prima delle Imposte	(9.609)
Imposte dell'esercizio	-
UTILE (PERDITA) NETTO	(9.609)

[omissis]

STEFANELS.p.A. in A.S.

STEFANEL S.p.A. in A.S.		
10. Crediti *		
<i>Valori in €/k</i>	Crediti su vendite e prestazioni	5.192
	Crediti erariali e previdenziali	946.089
	Altri crediti	777.169
	totale	1.728.449
(Fonte: Stato Patrimoniale al 30.06.2021)		
11. Debiti *		
<i>Valori in €/k</i>	Debiti su acquisti e prestazioni	134
	Debiti erariali e previdenziali	1.347
	Debiti personale	-
	totale	1.481
* La voce "Debiti" include i debiti correnti e non di natura concorsuale.		
(Fonte: Stato Patrimoniale al 30.06.2021)		
12. Disponibilità Liquide *		
	Data 30.06.2021	
quota disponibile		3.471
c/c indisponibili		0
totale		3.471
<i>Valori in €/k</i>		
(Fonte: Stato Patrimoniale al 30.06.2021)		

Roma, 11 ottobre 2021

Il Commissario Straordinario di Stefanel S.p.a. in AS

Avv. Raffaele Cappiello